Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Sabato, 31 marzo — Numero 76

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 18 febbraio 1923, n. 580, che autorizza maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1922, n. 952;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-923 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie:

a) di lire 320.000 per fitto e arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere;

b) di lire 150.000 per contributo dello Stato nelle spese occorrenti per il Congresso internazionale ferroviario.

Art. 3.

Contro riduzione della spesa di cui alla lett. *f*) dell'art. 1 del D. L. 7 febbraio 1919, numero 150, per lire 5.500.000 sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie:

a) di lire 2.000.000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle varie provincie del Regno, eccettuate quelle Venete o di Mantova (in aggiunta alla lett. *l*), art. 1, del D. L. 7 febbraio 1919, n. 150);

b) di lire 2.500.000 per opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie Provincie del Regno, eccettuate quelle Venete e di Mantova (in aggiunta alla lettera *m*), art. 1, del succitato D. L. n. 150),

c) di lire 1.000.000 per opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili (legge 2 gennaio 1910, n. 9, art. 35), (lett. *z*-45).

Art. 4.

Le assegnazioni straordinarie di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono inscritte ai sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio finanziario 1922-923;

Capitolo	Lire
Cap. n. 100-ter (di nuova istituzione). Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere	320.000 —
Cap. n. 102-ter (di nuova istituzione). Contributo dello Stato nelle spese occorrenti per il Congresso internazionale ferroviario . .	150.000 —
Cap. n. 120. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, ecc.	.000.000 —
Cap. n. 124. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie regioni del Regno e sistemazione idraulica di pianura nell'Italia Meridionale, ecc.	2.500.000 —
Cap. n. 244. Opere di ristabilimento nei [illegible], laghi e canali navigabili, ecc.	1.000.600 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA di [illegible]azioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-1923.

A) Maggiori assegnazioni in conto competenza.

Capitolo	Lire
Cap. n. 2. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferte, di eggenza e diverse	200.000 —
Cap. n. 3. Amministrazione centrale - Spese di ufficio	200.000 —
Cap. n. 4. Amministrazione centrale - Fitto di locali per uso d'ufficio. (Spese fisse) . .	80.000 —
Cap. n. 6. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	6.600 —
Cap. n 8. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di trasferta	300.000 —
Cap. n. 9. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di traslocazione.	40.000 —
Cap. n. 10. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse	10.000 —
Cap. n. 12. Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	40.000 —
Cap. n. 13. Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento di locali.	30.000 —
Cap. n. 14. Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse).	60 000 —
Cap. n. 16. Compensi per lavori straordinari prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile.	80.000 —
Cap. n. 17. Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile	23.000 —
Cap. n. 1 . Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie	20.000 —
Cap. n. 18-*ter*. (Di nuova istituzione). Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari dello Stato non dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici	280.000 —
Cap. n. 19. Spese postali, per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'interno o per l'estero e telefoniche.	250.000 —
Cap. n. 20. Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero . .	142.000 —
Cap. n. 21. Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici	50.000 —
Cap. n. 24 Spese casuali	30.000 —
Cap. n. 28. Manutenzione di ponti e strade nazionali sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, ecc. . . .	12.000.000 —
Cap. n. 29. Trasferte e competenze al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione e di riparazione di ponti e	

strade nazionali ed al servizio delle Regie trazzere . . . . 300.000 —

Cap. n. 30. Salario ai capi cantonieri e cantonieri, delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio, ecc. . 1.800.000 —

Cap. n. 30-*bis* (di nuova istituzione). Capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità varie per sorveglianza ai lavori - Fornitura di attrezzi da lavoro, libretti di servizio e regolamenti. (R. decreto 28 maggio 1922, n. 1189) . . . . . . 600.000 —

Cap. n. 32. Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* . . . . 300.000 —

Cap. n. 34. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili . . . . 2.000.000 —

Cap. n. 37. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria . . . . . 7.000.000 —

Cap. n. 40. Competenze al personale idraulico subalterno, pei servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria . . . . 135.000 —

Cap. n. 41. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili . . . . 20.000 —

Cap. n. 42. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria . . . . . 25.000 —

Cap. n. 43. Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua . . . . . 200.000 —

Cap. n. 45. Elaborazione e pubblicazione di statistiche delle concessioni di acque pubbliche e dell'energia prodotta ed altre pubblicazioni del Consiglio superiore delle acque, ecc. . . . . 50.000 —

Cap. n. 52. Manutenzione e riparazione dei porti. 3.500.000 —

Cap. n. 53. Escavazione dei porti . . . . 2.000.000 —

Cap. n. 64. Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles 1.600 —

Cap. n. 65. Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, ecc. 41.096 46

Cap. n. 69. Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque 30.000 —

Cap. n. 77. Competenze al personale idraulico subalterno nelle provincie Venete e di Mantova pei servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria . . . . 150.000 —

Cap. n. 78. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili nelle provincie Venete e di Mantova . . . . . 20.000 —

Cap. n. 79. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova . . . . . 20.000 —

Cap. n. 82. Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie Venete . . . . 1.200.000 —

Cap. n. 83. Escavazione dei porti nelle provincie venete . . . . 3.500.000 —

Cap. n. 87. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Competenze e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 . . . . 50.000 —

Cap. n. 88. Amministrazione centrale - Personale del ruolo di vigilanza - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze per la sorveglianza sulla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie 60.000 —

Cap. n. 90. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze in dipendenza di lavori straordinari . . . . 200.000 —

Cap. n. 95. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale dipendente del Genio civile, giusta l'art. 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, addetto ai lavori straordinari . . . . . . 150.000 —

Cap. n. 112. Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc. . . . . 5.600.000 —

Cap. n. 117. Contributo dello Stato nei lavori di esecuzione del canale di navigazione interna di collegamento del Porto di Ostia col Tevere, ecc. . . . . 1.500.000 —

Cap. n. 122. Annualità da pagarsi per concessione di opere idrauliche di 2ª categoria. . . 100.000 —

Cap. n. 123. Annualità da pagarsi per concessione di opere idrauliche di 3ª categoria . . . 100.000 —

Cap. n. 128. Sovvenzioni per la costruzione o trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali, per la produzione e distribuzione di energia meccanica od elettrica, ecc. . . . . . 2.000.000 —

Cap. n. 132. Spese per l'impianto di nuovi uffici idrografici e metereologici, ecc. . . . . 200.000 —

Cap. 134. Spese per la somministrazione gratuita d'acqua ad alcuni Comuni delle Puglie pel periodo di tempo precedente l'apertura all'esercizio dei vari tratti dell'acquedotto pugliese, giusta l'art. 3 della legge 4 aprile 1912 n 256 . . . . 300.000 —

Cap. n. 137. Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'articolo 65 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica, ecc. . . . . 3.000.000 —

Cap. n. 142. Studi di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e casuali pel servizio marittimo . . . . 10.000 —

Cap. n. 147. Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie, ecc. . . 2.000.000 —

Cap. n. 148. Spese d'ufficio, di copiatura di atti, fitto di locali, e varie per la vigilanza sulla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie . . . . 80.000 —

Cap. n. 152. Contributo dello Stato nelle opere per la creazione della zona industriale da Roma al mare, ecc. . . . . 1.700.000 —

Cap. n. 153. Costruzione nell'isola di Sardegna di

strade d'accesso alle stazioni, ai porti ed approdi dei piroscafi postali; completamento di strade comunali obbligatorie e costruzione e ricostruzione di strade di allacciamento di Comuni o frazioni isolati, ecc. . . . . 3.000.000 —

Cap. n. 167. Spese pel Commissariato civile della Basilicata, ecc. . . . . 100.000 —

Cap. n. 190. Imprevisti per i lavori di consolidamento e trasferimento di abitati, esclusi i consolidamenti nelle provincie di Basilicata e Calabria, ecc. . . . . 50.000 —

Cap. n. 199. Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, costruzione di ricoveri provvisori o stabili per persone di povere condizioni; sussidi a privati ed Istituti di beneficenza per riparazione di edifici in conseguenza delle alluvioni e frane avvenute nel secondo semestre 1914, ecc. . . . . 350.000 —

Cap. n. 205. Costruzione di case economiche e casette popolari nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ecc. . . 4.000.000 —

Cap. n. 222 Compensi per lavori straordinari prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle costruzioni ferroviarie . . . . 15.000 —

Cap. n. 226. Contributo dello Stato nella costruzione della ferrovia Roma-Ostia e diramazioni, e per la prima dotazione di materiale rotabile e di esercizio, ecc. . . . 2.160.000 —

Totale maggiori assegnazioni in conto competenza 69.108.696 46

B) Diminuzioni di stanziamento in conto competenza.

Cap. n. 36. Sovvenzione annua a carico dello Stato per concessione di opere e mezzi di navigazione, a norma del capo V del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 . . . . 50.000 —

Cap. n. 51. Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Competenze . . . . 10.000 —

Cap. n. 55. Personale subalterno ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti - Indennità e competenze . . . . 6.500 —

Cap. n. 57. Assegni e competenze ai fanalisti in servizio dell'illuminazione delle aree portuali e della manutenzione dei relativi impianti . . . . 12.000 —

Cap. n. 61. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 284 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 (Spesa d'ordine) . . . . 10.000 —

Cap. n. 73. Spese casuali per il Magistrato alle acque . . . . 3.000 —

Cap. n. 89. Amministrazione centrale e Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova - Personale straordinario ed avventizio - Indennità di trasferte e competenze . . . . 55.000 —

Cap. n. 105. Lavori occorrenti a coordinare e spostare le strade nazionali e provinciali in relazione alla costruenda linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, ecc. . . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 107. Sussidi per il completamento di strade comunali obbligatorie e per le strade da capoluoghi e frazioni di Comuni alle stazioni ferroviarie e all'approdo dei piroscafi postali ed ai porti nell'Italia settentrionale e centrale, ecc. 210.000 —

Cap. n. 109. Sussidi ai Comuni e Consorzi di Comuni e di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, ecc. . . . . 2.000.000 —

Cap. n 119. Opere indilazionabili di sistemazione idraulica dell'Arno nelle provincie di Firenze e Pisa, ecc. . . . . 400.000 —

Cap. n. 120. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, ecc . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 125-*bis*. Concorso dello Stato a favore del Consorzio obbligatorio costituito col R. decreto 10 giugno 1920 per la esecuzione della linea navigabile di 3ª classe Parma-Colorno-Po, ecc. . . . . 1.500.000 —

Cap n. 126. Sovvenzioni governative per agevolare la costruzione di impianti idroelettrici, ecc. . . . . 2.000.000 —

Cap. n. 129. Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali o di altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche, ecc. . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 130. Studio di progetti per la sistemazione, mediante serbatoi e laghi, dei bacini imbriferi, ecc. . . . . 500.000 —

Cap. n. 131. Spesa per la costruzione diretta a cura dello Stato di serbatoi e laghi per la sistemazione dei bacini imbriferi, ecc. 2.000.000 —

Cap. n. 135. Opere di bonificazione di 1ª categoria, ecc. . . . . 8.000.000 —

Cap. n. 136. Annualità da pagarsi per opere di bonificazione concesse a termini dell'art. 2 della legge 20 giugno 1912, n. 712 . . . 3.000.000 —

Cap. n. 150. Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici, ecc. . . . . 500.000 —

Cap. n. 155. Opere marittime straordinarie nell'isola di Sardegna, ecc. . . . . 3.000.000 —

Cap. n. 156. Sistemazione idraulica-montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata, ecc. . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 157. Lavori di costruzione, sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali nella Basilicata, ecc. . . . . 500.000 —

Cap. n. 1[illegible]5. Costruzione di tre condotture di acqua potabile lungo le valli dell'Agri, del Basento e del Sauro in provincia di Potenza, ecc. . . . . 1.000.000 —

Cap. n. 165. Bonifiche nella Basilicata, ecc. . . . 500.000 —

Cap. n. 175. Opere di bonificazione nelle provincie calabresi, ecc. . . . . 2.000.000 —

Cap. n. 183. Opere di sistemazione idraulica del fiume Livenza ed influenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia (art. 2 legge 26 settembre 1920, n. 1367) . . . . . . 5.000.000 —

Cap n. 184. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova. Concorsi e sussidi, ecc. . . . . 2.000.000 —

Cap. . 198-*bis*. Provvedimenti per il ripristino del transito nelle strade della provincia di Trapani e dei Comuni della stessa gravemente danneggiati dalle alluvioni dalle frane, ecc.	100.000 —
Cap. n. 199-*ter*. Provvedimenti per il comune d San Fratello, in provincia di Messina, in dipendenza della frana del gennaio 1922, ecc.	1.000.000 —
Cap. n. 200-*bis*. Ripristino del transito e riparazioni di danni alle strade nazionali nelle provinc e di Catanzaro e di Reggio Calabria, in dipendenza delle alluvioni e delle frane dell'autunno 1921, ecc.	500.000 —
Cap. n. 200-*ter*. Riparazione di danni alle opere di sistemazione idraulico forestale di corsi d'acqua e difese urgenti nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria in dipendenza delle alluvioni e delle frane dell'autunno 1921, ecc.	1.500.000 —
Cap. n. 200-*quinquies*. Op re di consolidamento e difesa di abitati in frana, nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria, in dipendenza delle alluvioni e delle frane dell'autunno 1921, ecc.	1.50 .000 —
Cap. n. 200-*sexies*. Opere definitive di riparazione e ripristino di quelle danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane dell'autunno 1921 su strade provinciali e comunali delle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria, ecc.	3.000.000 —
Cap. n. 200-*novies*. Ripristino del transito, riparazione di opere sulla strada nazionale del Sempione in provincia di Novara, gravemente danneggiate dalle alluvioni dalle frane del 1919 e del 1921, ecc.	500.000 —
Cap. n. 200-*decies*. Concorso dello Stato ali Provincia ed ai Comuni della provincia di Novara, nella spesa per il ripristino del transito, per riparazione e difesa delle strade provinciali e comunali dell'Ossola e della Valsesia gravemente danneggi dalle alluvioni, ecc	250.000 —
Cap. n. 200-*undecies*. Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e di pianura dei torrenti Melezzo, affluente del Toce, Mastallone e Rio Monià, affluenti del Sesia, in provinc a di Novara, in dipendenza delle alluvioni e delle frane, ecc.	500.000 —
Cap. n. 207. Assegnazione per provvedere ai bisogni ed opere urgenti compresa la ricostruzione di edifici pubblici e la costruzione di casette asismiche nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21, 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo, ecc.	2.500.000 —
Cap. n. 208. Ricostruzione degli edifici pubblici dello Stato nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, ecc.	1.500.000 —
Cap. n. 215. Riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici governativi danneggiati o distrutti da fatti di guerra, ecc.	600.000 —
Cap. n. 217. Spesa per la manutenzione ed eventuale completamento delle strade costruite con obbiettivi militari nell'antica zona delle operazioni di guerra, e non più ritenute necessarie a scopi bellici, ecc.	500.000 —
Cap. n. 218. Sussidi a Provincie, Comuni e Consorzi stradali, per spese straordinarie di riparazioni di strade gravemente danneggiate o logorate dall'intenso traffico dipendente da trasporti di truppe e materiale bellico, ecc.	1.000.000 —
Totale diminuzioni di stanziamento in conto competenza	53.336.500 —

C) Diminuzioni in conto residui.

Cap. n. 9. Amministrazione centrale e Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova - Personale straordinario ed avventizio - Indennità di trasferte, ecc.	45.000 —
Cap. n. 92. Genio civile - Personale aggiunto - Indennità fisse mensili, trasferte, competenze e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	1.200.000 —
Cap. n. 93. Genio civile - Personale provvisorio straordinario ed avventizio - Indennità di trasferta e competenze	1.000.000 —
Cap. n. 108. Contributo governativo nella spesa di manutenzione delle opere di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1619, ecc.	1.200.000 —
Cap. n. 118. Sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa, ecc.	400.000 —
Cap. n. 125. Esecuzione a cura dello Stato delle opere di sistemazione del fiume Magra nelle provincie di Genova e di Massa Carrara, ecc.	4.000.000 —
Cap. n. 125-*bis*. Concorso dello Stato a favore del Consorzio obbligatorio costituito col Regio decreto 10 giugno 1920 per la esecuzione della linea navigabile, ecc.	1.000.000 —
Cap. n. 127. Sovvenzioni, contributi e premi per impianti di produzione ed utilizzazione di energia elettrica, ecc.	1.500.000 —
Cap. n. 129. Sovvenzioni per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali	1.700.000 —
Cap. n. 131. Spesa per la costruzione diretta a cura dello Stato di serbatoi o laghi ecc.	2.000.000 —
Cap. n. 146. Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico ecc.	2.000.000 —
Cap. n. 151. Opere in Roma ecc.	1.200.000 —
Cap. n. 154. Opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna ecc.	5.000.000 —
Cap. n. 155. Opere marittime straordinarie nell'isola di Sardegna ecc.	4.000.000 —
Cap. n. 161. Opere di riparazione straordinaria delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata, e contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade stesse ecc.	200.000 —
Cap. n. 162. Strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali, ed ai porti nella Basilicata, ecc.	800.000 —

Cap. n. 164. Costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi, ecc.	300.000 —
Cap. n. 165. Costruzione di tre condutture di acqua potabile lungo le valli dell'Agri, ecc.	1.000.000 —
Cap. n. 169. Imprevisti per le opere nella Basilicata, ecc.	30.000 —
Cap. n. 170. Spese casuali inerenti ai lavori nella Basilicata	15.000 —
Cap. n. 186. Opere di bonificazione nelle provincie venete e di Mantova, ecc.	1.500.000 —
Cap. n. 192. Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a Comuni e a privati ecc.	250.000 —
Cap. n. 196. Lavori indilazionabili da eseguire a totale carico e cura dello Stato nelle provincie di Udine, Belluno e Venezia, per ripristinare, in via provvisoria, il transito nelle strade provinciali e comunali, interrotto in seguito alle alluvioni e piene del settembre 1920, ecc.	800.000 —
Cap. n. 202. Lavori di demolizione e puntellamento di edifici pericolanti, sgombri di aree pubbliche, costruzioni di ricoveri ed opere accessorie per famiglie rimaste senza tetto, ecc.	275.000 —
Cap. n. 210. Costruzione di case operaie e rurali in Messina e nei comuni di quella Provincia, nonchè nei comuni della Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ecc.	625.000 —
Cap. n. 245. Sistemazione montana idraulica e forestale dei torrenti Piasco, Fer, Valdona Rovine e Ajasse ecc.	12.862 33
Cap. n. 247. Residui passivi dell'esercizio 1909-910 e retro per opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria autorizzate con leggi diverse dal 1881 in avanti	80.158 97
Cap. n. 248. Sistemazione montana, idraulica e forestale dei torrenti Cetara, Erchia, Reginna Mayor, Canneto, Reginna Minor e Dragoni; consolidamento delle frane e dei valloni lungo la costiera amalfitana, ecc.	200.000 —
Cap. n. 249. Costruzione e completamento di un canale deviatore delle acque del Picone allo scopo di evitare l'interramento del porto di Bari, ecc.	400.000 —
Cap. n. 250. Sussidi da concedersi ai privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti, ecc.	500.000 —
Cap. n. 254. Spese di riparazione delle case danneggiate e ricostruzione di casette in sostituzione di fabbricati abbattuti o demoliti appartenenti a persone bisognose colpite in Calabria dal terremoto del 23 ottobre 1907, ecc.	500.000 —
Cap. n. 260. Concorso dello Stato a favore dei comuni Roscigno e Colliano, in provincia di Salerno e del comune di Aliano in provincia di Potenza, danneggiati dalle frane, ecc.	7.935 27
Cap. n. 261. Concorso dello Stato a favore del comune di Colliano (Salerno) per la ricostruzione degli edifizi pubblici e delle case dei proprietari meno agiati, ecc	5.942 42
Cap. n. 262. Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene, ecc.	470.788 23
Cap. n. 267. Lavori suppletivi per l'uso delle baracche costruite in Cardinale (Calabria) a seguito dei movimenti franosi verificatisi nel 1913	15.000 —
Cap. n. 282. Spese per provvedere ai bisogni e ad opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910, ecc.	50.000 —
Totale delle diminuzioni in conto residui	31.282.707 32

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 581, *che autorizza l'acquisto del palazzo Carpegna per uso della R. Università di Roma.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità di provvedere alle maggiori esigenze degli Istituti universitari di Roma per una migliore sistemazione dei locali delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto, da parte del Demanio, dell'ex palazzo Carpegna per il prezzo concordato col proprietario in L. 3.080.000, allo scopo di destinarlo a sede definitiva degli Istituti universitari di Roma.

Art. 2.

Alla spesa anzidetta di L. 3.080.000 sarà provveduto con una speciale assegnazione che sarà inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione in due rate uguali per ciascuno degli esercizi 1922-923 e 1923-924.

A parziale compensazione dell'assegnazione anzidetta saranno ridotti fino alla concorrenza di L. 2.380.000 i fondi stanziati nel bilancio passivo del predetto Ministero in dipendenza delle leggi 28 maggio 1903, n. 224 e 25 luglio 1922, n. 1147, per gli esercizi 1922-923 e 1923-924.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno apportate le occorrenti variazioni al bilancio.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 585, concernente assegnazione straordinaria di lire 16.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in esecuzione dell'accordo di S. Margherita.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è istituito il cap. n. 232-*bis* con la denominazione « Somma da porre a disposizione del Governo del Regno dei serbi, croati e sloveni per regolare le questioni che formano oggetto di divergenza, in ciò che riguarda gli interessi dei sudditi del Regno stesso nelle Banche e negli Istituti di credito aventi sede nel territorio annesso all'Italia o che vi hanno delle succursali, ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 32 della convenzione firmata a Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia e il Regno dei serbi, croati e sloveni predetto (legge 21 febbraio 1923, n. 281) » e con lo stanziamento di lire sedici milioni (L. 16.000.000).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 126;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le ragionerie delle Amministrazioni centrali sono uffici del Ministero delle finanze, alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato.

Nell'adempimento delle proprie funzioni, le ragionerie osservano e vigilano perchè siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal Ministro delle finanze:

a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;

b) per l'esatto accertamento delle entrate;

c) per la parsimoniosa e corretta gestione dei fondi autorizzati per le spese delle varie Amministrazioni.

Collaborano, inoltre, sotto l'autorità dei singoli Ministri, o dei capi delle Amministrazioni aventi ordinamenti autonomi al regolare andamento dei servizi per quanto si riferisce alla gestione finanziaria e al disimpegno delle attribuzioni di carattere contabile.

Art. 2.

Alle ragionerie delle Amministrazioni centrali spettano, per l'esame finanziario, le trattazioni riflettenti il bilancio e, inoltre, tutte le attribuzioni loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dagli ordinamenti interni delle singole Amministrazioni in vigore al 1° febbraio 1923.

Dette attribuzioni possono essere modificate soltanto su proposta, determinazione o consenso del Ministro delle finanze.

Non possono essere affidati dalle singole Amministrazioni ad altri uffici, esistenti o di nuova istituzione, compiti od incarichi comunque compresi nelle funzioni delle ragionerie.

Art. 3.

I direttori capi di ragioneria riferiscono al Ministro delle finanze, pel tramite della Ragioneria generale dello Stato, sulle questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi la gestione del bilancio. Riferiscono particolarmente sull'andamento degli impegni, affinchè possano essere adottati in tempo utile i provvedimenti occorrenti per evitare eccedenze in confronto degli stanziamenti autorizzati,

Quando venga a risultare che l'assunzione degli impegni non fu immediatamente denunciata alla ragioneria, i direttori capi hanno l'obbligo di informarne il Ministro delle finanze per l'accertamento delle responsabilità e l'applicazione delle relative sanzioni.

Per tutte le spese, le quali non abbiano carattere di spesa fissa, che riguardino necessità continuative o periodiche, o che, comunque, siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o altri intervalli di tempo, i direttori capi di ragioneria vigilano affinchè le erogazioni si effettuino per importi non superiori alla quota del fondo inscritto in bilancio corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.

Nella trasmissione dei provvedimenti indicati al secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 124, i direttori capi di ragioneria espongono le proprie osservazioni circa la valutazione degli effetti finanziari dei provvedimenti medesi .

Art. 4.

Per tutto quanto si attiene alle funzioni che disimpegnano nell'interesse dell'Amministrazione rispettiva, le ragionerie centrali mantengono gli attuali rapporti con gli organi facenti parte di detta Amministrazione e con gli organi di controllo esterno.

Art. 5.

Ferme le disposizioni del R. decreto 8 settembre 1906, n. 513, e indipendentemente alle indagini o accertamenti di carattere speciale, inerenti alla gestione finanziaria, che possano occorrere presso qualsiasi Amministrazione, il Ministro delle finanze ha facoltà di disporre, dandone avviso al Ministro competente, verifiche ed ispezioni agli uffici di ragioneria provinciali e dipartimentali delle diverse Amministrazioni, ed, in genere, a qualunque servizio o ufficio che abbia attribuzioni contabili.

Col consenso del Ministro delle finanze, i singoli Ministri possono affidare, quando le reputino opportuno, ai funzionari appartenenti alla rispettiva ragioneria centrale l'incarico di eseguire verifiche ed ispezioni ai servizi dipendenti. Ove lo richiedano condizioni particolari di servizio, possono all'uopo essere designati col consenso del Ministro delle finanze, funzionari incaricati in via ordinaria delle dette ispezioni e verifiche.

Art. 6.

Il direttore capo della ragioneria firma, nella sua qualità, la corrispondenza e gli atti che si riferiscono alle funzioni del proprio ufficio. Firma, inoltre, per delega del Ministro competente, o, se trattisi di amministrazione autonoma, per il capo della medesima, gli atti inerenti alle funzioni di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

Gli impiegati addetti alle ragionerie osservano rigorosamente, sotto la vigilanza dei direttori capi, l'orario e le altre disposizioni di disciplina interna stabilite per la rispettiva Amministrazione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari per gli impiegati suddetti compete al Ministero delle finanze, e avrà effetto secondo le norme del Testo Unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dei regolamenti propri del Ministero medesimo.

I singoli Ministri, o i capi delle Amministrazioni autonome, possono, tuttavia, in caso d'infrazioni disciplinari ad essi risultanti, fare le segnalazioni necessarie al Ministro delle finanze affinchè siano adottati i provvedimenti opportuni.

I direttori capi rilasciano le note informative, concedono i congedi ordinari e provvedono a quant'altro sia nelle loro facoltà, secondo le disposizioni vigenti, nei riguardi del personale dei ruoli delle ragionerie centrali addetto alle rispettive Amministrazioni.

Art. 8.

Sono istituiti:

a) il ruolo organico del personale di concetto delle Ragionerie centrali, di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto;

b) il ruolo organico del personale d'ordine delle Ragionerie centrali, di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 9.

Sono trasferiti nel ruolo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, secondo le norme stabilite negli articoli successivi:

a) il personale, a qualunque ufficio o servizio assegnato, appartenente:

1° ai ruoli centrali di ragioneria del già Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, in vigore prima della emanazione del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 112;

2° ai ruoli centrali di ragioneria dei Ministeri della giustizia, della guerra, della marina (militare e mercantile), dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale;

3° al ruolo centrale di ragioneria dell'Amministrazione del Fondo per il culto;

b) il personale che sarà assegnato al ruolo centrale di ragioneria del Ministero degli affari esteri in base al R. decreto 4 marzo 1923, n. 500;

c) il personale appartenente al ruolo unico di ragioneria dell'Amministrazione coloniale assegnato al 1° gennaio 1923 alla ragioneria del Ministero delle colonie;

d) il personale appartenente al ruolo unico di ragioneria del Ministero dell'interno, che risulti assegnato al 1° gennaio 1923 a servizi di ragioneria presso quella Amministrazione centrale e che trovavasi a

quella data già alla diretta dipendenza del direttore capo di ragioneria;

e) il personale di ragioneria del Ministero della istruzione pubblica, assegnato al 1° gennaio 1923 ai servizi centrali del Ministero medesimo;

f) il personale facente parte, ai termini delle disposizioni del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, del ruolo di ragioneria del Ministero dei lavori pubblici, ad eccezione del cassiere;

g) il personale appartenente ai ruoli della prima categoria dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica assegnato al 1° gennaio 1923 alla ragioneria centrale dell'Amministrazione medesima.

Art. 10.

Nel ruolo d'ordine di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 8 è trasferito il personale d'ordine, in servizio o assegnato alla ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie delle Amministrazioni centrali, alla data del 1° gennaio 1923, e appartenente a ruoli centrali o a ruoli unici per gli uffici centrali e provinciali.

Nel ruolo stesso è trasferito il personale appartenente al ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in servizio, alla data suindicata, nella ragioneria della detta Amministrazione e che faccia passaggio nel ruolo ordinario del personale d'ordine ai termini del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238.

Potranno altresì essere nominati applicati nel ruolo suddetto, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 23, gli impiegati di altre categorie addetti al 1° gennaio 1923 alla ragioneria centrale del Ministero dell'interno come personale ausiliario per i bisogni del servizio.

Art. 11.

Oltre ai personali, di cui ai precedenti articoli 9 e 10, passano alla dipendenza dell'Amministrazione delle finanze, in quanto in servizio o assegnati alle rispettive ragionerie centrali al 1° gennaio 1923:

a) il personale appartenente ai ruoli della seconda categoria dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica;

b) il personale avventizio, o assimilato, che disimpegni funzioni di concetto o mansioni d'ordine, compresi, per il Ministero delle poste e dei telegrafi, i supplenti in missione.

Il personale di cui al presente articolo, non forma parte dei ruoli di cui al precedente art. 8. e viene trasferito all'Amministrazione delle finanze con le norme e condizioni di cui al successivo art. 14.

Art. 12.

Possono essere trattenuti in servizio presso le ragionerie delle Amministrazioni centrali, per determinazione del Ministro delle finanze, i personali ivi addetti, contemplati alla tabella *C* annessa al presente decreto, entro i limiti stabiliti nella tabella medesima.

Detti personali continuano, a tutti gli effetti, a far parte dei ruoli cui appartengono e verranno restituiti ai servizi propri dei ruoli medesimi, quando ciò sia riconosciuto opportuno, previo accordo fra i Ministri interessati.

In relazione alla cessazione dal servizio presso le ragionerie centrali dei personali di cui alla suddetta tabella *C* potranno essere riveduti i ruoli di cui all'articolo 8 per le necessarie modificazioni, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze.

Art 13.

Fino al termine stabilito al successivo articolo 20, il personale indicato agli articoli 9 e 10 è collocato in ruoli separati, secondo le Amministrazioni cui il personale medesimo attualmente appartiene, giusta la tabella *D* annessa al presente decreto.

Art. 14.

Per il personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11 viene costituito uno speciale ruolo transitorio, estraneo a quelli di cui all'art. 8, col trattamento stabilito dalla tabella *E* annessa al presente decreto. Nel ruolo medesimo sono, altresì, compresi, con grado di aiuto ufficiale, gli impiegati avventizi ed i supplenti in missione, di cui alla lettera *b*) del citato art. 11, addetti alla ragioneria centrale del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Nel ruolo transitorio di cui al comma precedente il numero dei posti è stabilito, per ciascun grado, in corrispondenza al numero effettivo degli impiegati che, ai termini del presente articolo, rimane collocato nel detto ruolo, dedotti i posti relativi agli impiegati che otterranno la nomina a ragioniere ai sensi del terzo comma dell'articolo 18.

Salvo quanto è disposto al primo comma del presente articolo per il personale non di ruolo, addetto alla ragioneria del Ministero delle poste e dei telegrafi, il rimanente personale avventizio o assimilato di cui all'articolo 11, passa alle dipendenze del Ministero delle finanze, conservando la propria attuale qualità e il trattamento di cui è provvisto.

Art. 15.

Le promozioni del personale proveniente dall'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni assegnato al ruolo transitorio di cui al precedente art. 14, avranno luogo secondo le norme fissate dagli articoli 20 e 21 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, restando riservati agli aiuto ufficiali tutti i posti di ufficiale.

In relazione alla graduale cessazione dal servizio del personale appartenente al ruolo suddetto, salvi gli avanzamenti di cui al comma precedente, i posti che

risulteranno vacanti nel ruolo medesimo saranno soppressi e portati ad aumento del ruolo del personale d'ordine delle ragionerie centrali.

Il riparto dei posti nei gradi di applicato ed archivista di quest'ultimo ruolo è fatto mediante decreto del Ministro delle finanze.

Art. 16.

Il personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, trasferito nei ruoli del Ministero delle finanze, conserva i diritti ad esso derivanti dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, per il conferimento degli aumenti periodici di stipendio, gli abbreviamenti dei periodi di avanzamento, il mantenimento degli assegni *ad personam* e il conferimento dell'assegno di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 17.

L'applicazione dei provvedimenti previsti dai Regi decreti 25 gennaio 1923, n. 87, e 28 gennaio 1923, n. 153, per i personali considerati nei precedenti articoli, in quanto non eseguita da parte delle varie Amministrazioni, all'attuazione del presente decreto, avrà effetto, entro il 30 giugno 1923, a cura del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio d'amministrazione di cui al successivo art. 23.

Agli effetti dell'applicazione del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, valgono i ruoli organici separati per Amministrazione, di cui alla tabella D annessa al presente decreto.

Ai fini del presente articolo parteciperà al Consiglio stesso, con voto deliberativo, il capo del personale dell'Amministrazione da cui proviene l'impiegato.

Art. 18.

Entro lo stesso termine del 30 giugno 1923, indicato al precedente articolo, sarà provveduto alle promozioni occorrenti per coprire, nei vari gradi, i posti che risultino vacanti secondo i ruoli organici separati per Amministrazione, di cui alla predetta tabella D annessa al presente decreto.

Le promozioni al grado di primo ragioniere, salvi i diritti riconosciuti ai ragionieri che abbiano già conseguito l'idoneità per la nomina al grado stesso, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, avranno effetto nel modo previsto alla lettera *b)* dello stesso art. 18.

I posti di ragioniere che risulteranno vacanti nel ruolo separato per la ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, dopo il passaggio nel ruolo medesimo del personale di cui alla lettera *g)* dello art. 9, saranno conferiti, in deroga alle norme di carriera stabilite col Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nei modi di cui appresso ai capi d'ufficio, ai primi ufficiali ed ufficiali in servizio od assegnati al 1° gennaio 1923 alla ragioneria centrale suddetta:

a) un terzo, per merito comparativo su designazione del Consiglio d'amministrazione di cui all'articolo 23 fra il personale che sia munito di licenza di Istituto tecnico, o di altro titolo riconosciuto equipollente;

b) due terzi mediante esame, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, al personale riconosciuto meritevole di partecipare all'esame stesso a giudizio del Consiglio d'amministrazione predetto.

Le nomine ai posti di ragioniere di cui al precedente comma hanno effetto con la stessa data stabilita dall'art. 20 per la formazione del ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali.

Art. 19.

Gli impiegati passati alle dipendenze del Ministero delle finanze, che non trovino collocamento nel ruolo separato della propria categoria relativo alla ragioneria dell'Amministrazione da cui provengono, possono essere trasferiti, sentito il Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 23, nei ruoli del personale delle ragionerie centrali degli altri Ministeri, di cui alla tabella *D* annessa al presente decreto, qualora nei ruoli stessi vi siano posti disponibili, salva, per quanto riguarda il personale della ragioneria del Ministero delle poste e dei telegrafi, la preventiva applicazione del terzo comma dell'art. 18.

Gli anziditti impiegati qualunque sia il loro grado e la loro anzianità sono tutti collocati nel primo grado del ruolo, dopo gl'impiegati a questo appartenenti.

Quelli fra essi che abbiano un grado superiore, conservano il titolo ed il trattamento economico di cui sono provvisti, e qualora, prima della costituzione del ruolo generale del personale di ragioneria delle Amministrazioni centrali di cui al successivo art. 20, si rendano vacanti posti del loro grado nel ruolo separato della ragioneria dell'Amministrazione da cui provengono, possono essere restituiti al ruolo medesimo ed ottenere la reintegrazione nel grado, riacquistando la relativa anzianità.

Rimangono ferme per il personale già appartenente al Ministero della istruzione pubblica le disposizioni che consentono il collocamento in altri ruoli relativi ad uffici ed istituti dipendenti dal Ministero medesimo.

Art. 20.

Al 1° luglio 1923 sarà effettuata la fusione del personale compreso nei ruoli separati, di cui alla tabella *D*, nei ruoli di concetto e d'ordine istituiti con l'art. 8 del presente decreto.

I ruoli di cui alla predetta tabella *D* rimangono soppressi, salvi gli effetti previsti al capoverso del successivo articolo 25.

Art. 21.

Il collocamento dei singoli impiegati nei ruoli generali indicati al precedente articolo 20 avverrà in base al grado da ciascuno ricoperto al 1° luglio 1923, nei ruoli separati di cui alla tabella *D*, secondo l'anzianità nel grado stesso.

Tale anzianità, per i gradi corrispondenti a quelli in vigore nel precedente sistema dei ruoli chiusi, è determinata secondo l'ordine delle classi, in relazione alla data dell'ultimo decreto di promozione di classe.

In caso di parità nelle date di nomina, l'anzianità viene regolata secondo le norme di cui al terzo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Il collocamento dei singoli impiegati nei ruoli separati di cui all'art. 13 e in quello transitorio di cui all'art. 14 ha effetto in relazione al grado da ciascuno ricoperto all'atto del passaggio nei ruoli medesimi, secondo l'ordine di anzianità risultante dai rispettivi ruoli di provenienza, salvo quanto dispone il precedente articolo 19 nei casi di trasferimento di ruolo ai termini dell'articolo medesimo.

Agli effetti del presente articolo tutte le promozioni disposte ai sensi dell'art. 18 - commi primo e secondo - si considerano conferite con la stessa data, e gli assegni dei nuovi gradi decorrono dal giorno della formazione dei ruoli generali, giusta l'art. 20.

Qualora dal collocamento in ruolo, a norma del presente articolo, risultino eccedenze di personale in determinati gradi, compensate da vacanze in gradi inferiori, gli impiegati in eccedenza possono essere incaricati di esercitare in via provvisoria le funzioni del grado inferiore, conservando il trattamento economico, l'anzianità rispettiva e il titolo attuale, fino al riassorbimento nel ruolo.

Art. 22.

Per le nuove assunzioni nel ruolo di concetto del personale centrale di ragioneria, è prescritto il diploma di laurea, rilasciato da un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali.

Sono fatti salvi, agli effetti del passaggio da altra categoria nel ruolo sopraindicato, i diritti conferiti dagli articoli 47 e 53 del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, per coloro che posseggano il titolo di studio prescritto per le carriere di ragioneria dagli ordinamenti in vigore alla data del decreto medesimo.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, per il personale appartenente ai ruoli istituiti col presente decreto, è presieduto dal Ministro delle finanze o dal Sottosegretario di Stato, ed è composto:

a) del Ragioniere generale dello Stato;

b) di due direttori capi di ragioneria, designati di anno in anno, con decreto del Ministro delle finanze, udito il Consiglio dei ragionieri;

c) del capo della divisione del personale presso la Ragioneria generale o di chi ne faccia le veci.

Saranno inoltre designati nei modi stabiliti alla lettera *b*) due direttori capi di ragioneria come membri supplenti. Essi partecipano al Consiglio in quanto manchino direttori capi di ragioneria designati come membri effettivi.

Quando si tratti di questioni disciplinari interviene al Consiglio, con voto deliberativo, il direttore capo della ragioneria centrale dell'Amministrazione in cui l'impiegato presta servizio.

Art. 24.

I direttori capi di ragioneria delle Amministrazioni centrali sono nominati dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro interessato, sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato.

Temporaneamente, le funzioni di direttore capo di ragioneria possono essere conferite, per incarico, a un direttore capo di divisione del ruolo centrale di ragioneria.

Con decreti del Ministro delle finanze i direttori capi di ragioneria possono essere collocati a disposizione della Ragioneria generale dello Stato. In tale caso non spetta il godimento della indennità di cui al R. decreto 25 dicembre 1881, n. 581-bis.

Art. 25.

Salvo quanto stabilisce per la nomina dei direttori capi di ragioneria il precedente articolo 24, le assegnazioni e i trasferimenti, fra le varie Amministrazioni, del personale appartenente ai ruoli delle ragionerie centrali, sono disposti dal Ministro delle finanze.

Per l'assegnazione numerica del personale alle ragionerie delle singole Amministrazioni, la tabella *D* annessa al presente decreto vale come tabella di ripartizione, e rimarrà, a tale effetto, in vigore anche dopo la soppressione dei ruoli separati in base ad essa costituiti, salve le eventuali successive modificazioni, da approvarsi con decreti del Ministro delle finanze.

Art 26.

Gli impiegati dei ruoli delle ragionerie centrali, di cui al presente decreto, prestano servizio esclusivamente presso le ragionerie medesime.

Soltanto in casi di assoluta eccezione, il Ministro delle finanze può consentire che impiegati del ruolo di concetto siano destinati, per funzioni di ragioneria, ad uffici estranei, quando risulti indispensabile per necessità di servizio e sia riconosciuto che le funzioni da

disimpegnare non possono essere direttamente adempiute presso gli uffici della ragioneria competente.

Le autorizzazioni relative sono date volta per volta, con la indicazione, altresì, ove occorra, del periodo di durata.

Art. 27.

Il Ministro delle finanze, di concerto col Ministro competente, può consentire, su domanda degli interessati, e previo il parere favorevole del Consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 23, il cambio di ruolo, a parità di grado, fra impiegati dei ruoli delle Ragionerie centrali e quelli appartenenti a ruoli analoghi delle altre Amministrazioni.

Nel cambio di ruolo di cui al precedente comma l'impiegato che ha maggiore anzianità di grado prende il posto lasciato da quello che ha anzianità minore, e quest'ultimo viene collocato al posto che gli compete secondo la propria anzianità.

Art. 28.

Le singole Amministrazioni debbono fornire, a carico dei propri bilanci, e per mezzo del Provveditorato generale dello Stato, in quanto questo ne abbia competenza, i locali, i mobili ed arredi, gli stampati, gli oggetti di cancelleria, i telefoni, la luce, i mezzi di trasporto, di riscaldamento, e quant'altro occorra al funzionamento degli uffici delle rispettive ragionerie centrali.

Debbono inoltre assegnare alle rispettive ragionerie personale subalterno dei propri ruoli in numero sufficiente ai bisogni del servizio e non inferiore a quello degli agenti ivi addetti al 1° gennaio 1923.

Art. 29.

Agli effetti del passaggio in un unico ruolo, secondo le norme del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 112, del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza e di quello del ruolo delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo, la tabella di cui all'art. 1 del decreto medesimo è modificata, per la parte relativa alla carriera di ragioneria, come risulta dalla tabella *F* annessa al presente decreto.

Art. 30.

Avvenuti i trasferimenti del personale di ragioneria delle varie Amministrazioni appartenenti ai ruoli indicati all'art. 9, lettere *a*), *b*) ed *f*), del presente decreto, i ruoli stessi sono soppressi, restando però conservato presso il Ministero dei lavori pubblici un posto di cassiere.

Sono inoltre soppressi nella categoria II della tabella *A* annessa al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, concernente le tabelle organiche del Ministero dell'istruzione pubblica, i posti relativi al personale di ragioneria nel Ministero.

Per il rimanente personale di ruolo, passato alle dipendenze del Ministero delle finanze, secondo le disposizioni del presente decreto, sono ridotti di altrettanti posti quanti sono gli impiegati trasferiti, e secondo i rispettivi gradi:

a) i ruoli organici di ragioneria dell'Amministrazione coloniale e del Ministero dell'interno;

b) i ruoli organici della prima e della seconda categoria del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

c) i ruoli organici centrali o unici del personale d'ordine delle varie Amministrazioni.

Per i ruoli di cui alla lettera *c*) potrà essere provveduto con decreto Reale, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con quello delle finanze, alla modificazione del riparto del numero dei posti rimasti nei ruoli medesimi fra i gradi di archivista e applicato.

Art. 31.

I provvedimenti pel trasferimento dei singoli impiegati alle dipendenze del Ministero delle finanze, ai termini del presente decreto, sono disposti mediante decreti del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri competenti.

Fino all'emanazione di tali decreti, il personale di cui trattasi, qualunque sia l'ufficio o l'Amministrazione in cui venga destinato a prestare servizio, continuerà a percepire gli stipendi ed assegni ad esso dovuti a carico del bilancio dell'Amministrazione dei cui ruoli fa parte.

Art. 32.

Fino a quando non abbiano avuto attuazione i provvedimenti indicati all'art. 17 del presente decreto, il personale in eccedenza, sui posti di cui alla annessa tabella *D*, salve le disposizioni dell'art. 19 e dell'ultimo comma dell'art. 21, è conservato in soprannumero.

Art. 33.

Con decreto del Ministro delle finanze, saranno emanate le ulteriori disposizioni eventualmente necessarie per la attuazione del presente decreto e per quant'altro occorra ai fini e in conseguenza del passaggio delle ragionerie delle Amministrazioni centrali alle dipendenze del Ministro delle finanze.

Art. 34.

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, salva la disposizione di cui all'art. 24, ultimo comma, la quale ha efficacia a decorrere dal 1° marzo 1923.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A.

Personale di concetto delle Ragionerie centrali

Ragioniere generale dello Stato . . .	Posti n. 1
Direttori capi di ragioneria	» 16
Direttori capi divisione	» 25
Capi sezione	» 107
Primi ragionieri	» 216
Ragionieri	» 366
Totale	posti n. 731

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno
e ad interim degli affari esteri
MUSSOLINI.
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI

Tabella B.

[Pe]rsonale d'ordine delle Ragionerie centrali

[A]rchivisti	Posti n. 119
[A]pplicati	» 182
Totale	posti n. 301

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno
e ad interim degli affari esteri
MUSSOLINI.
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella C.

Personale di ruoli diversi che può essere trattenuto in servizio presso le ragionerie centrali, per determinazione del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 12 del decreto

Ministero delle finanze

Geometri catastali, n. 1.
Ufficiali di dogana, n. 1.
Applicati d'agenzia, n. 1.
Sottufficiali della R. guardia di finanza, n. 14.

Ministero della giustizia

Personale delle cancellerie, n. 15.
Personale del ruolo degli Economati generali dei benefici vacanti, n. 1.
Personale del ruolo provinciale di ragioneria delle carceri, n. 5.
Personale di direzione delle carceri, n. 3.
Agenti di custodia delle carceri con funzioni d'ordine, n. 9.

Ministero degli affari esteri

Ufficiali del Regio esercito, n. 1.

Ministero delle colonie

Dattilografe, n. 1.

Ministero dell'interno

Segretari di P. S., n. 2.
Vicesegretari di P. S., n. 2.

Ministero dei lavori pubblici

Aiutanti Genio civile, n. 1.

Ministero della guerra

Archivisti delle Amministrazioni militari dipendenti, n. 20.
Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, n. 3.

Ministero della marina

Ragionieri dipartimentali, n. 7.
Archivisti dipartimentali, n. 1.
Archivisti delle Capitanerie di porto, n. 1.
Applicati dipartimentali, n. 9.
Applicati delle Capitanerie di porto, n. 2.

Ministero dell'agricoltura

Marescialli forestali, n. 1.
Brigadieri forestali, n. 1.
Aiutanti tecnici del bonificamento agrario, n. 1.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri
MUSSOLINI.
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella D.

Ruoli separati per il personale delle Ragionerie centrali, da restare in vigore fino al 30 giugno 1923.

I. — PERSONALE DI CONCETTO.

Ministero delle finanze

a) Servizi di ragioneria del tesoro:

Ragioniere generale dello Stato . .	posti n. 1
Direttori capi di ragioneria	» 2
Direttori capi divisione	» 13
Capi sezione	» 21
Primi ragionieri	» 43
Ragionieri	» 72
Totale	posti n. 152

b) Servizi di ragioneria delle finanze:

Direttore capo di ragioneria	posti n. 1
Direttori capi divisione	» 6
Capi sezione	» 13
Primi ragionieri	» 29
Ragionieri	» 48
Totale	posti n. 97

Ministero della giustizia

Direttore capo di ragioneria . . . posti n.	1
Capi sezione . . . . »	7
Primi ragionieri . . . . »	11
Ragionieri . . . . »	18
Totale posti n.	37

Amministrazione del Fondo per il culto

Direttore capo di ragioneria . . . posti n.	1
Capi sezione . . . . »	7
Primi ragionieri . . . . »	12
Ragionieri . . . . »	19
Totale posti n.	39

Ministero degli affari esteri

Direttore capo di ragioneria . . . . posti n.	1
Direttor capo divisione . . . . . . »	1
Capi sezione . . . . »	4
Primi ragionieri . . . . »	7
Ragionieri . . . . »	12
Totale posti n.	25

Ministero delle colonie

Direttore capo di ragioneria . . . . posti n.	1
Capi sezione . . . . »	2
Primi ragionieri. . . . . »	4
Ragionieri. . . . . »	6
Totale posti n.	13

Ministero dell'istruzione pubblica

Direttore capo di ragioneria . . . . posti n.	1
Capi sezione . . . . »	7
Primi ragionieri . . . . »	11
Ragionieri	19
Totale posti n.	38

Ministero dell'interno

Direttore capo di ragioneria . . . . posti n	1
Direttori capi divisione . . . . . . »	3
Capi sezione . . . . »	8
Primi ragionieri . . . . »	20
Ragionieri . . . . »	30
Totale posti n.	62

Ministero dei lavori pubblici

Direttore capo di ragioneria . . . . posti n.	1
Direttori capi divisione. . . . . . »	2
Capi sezione . . . . »	12
Primi ragionieri . . . . »	35
Ragionieri . . . . »	60
Totale posti n.	110

Ministero delle poste e telegrafi

Direttore capo di ragioneria. . . . posti n.	1
Capi sezione . . . . »	3
Primi ragionieri . . . . »	6
Ragionieri . . . . »	20
Totale posti n.	30

Ministero della guerra

Direttore capo di ragioneria . . . posti n.	1
Capi sezione . . . . »	8
Primi ragionieri . . . . »	13
Ragionieri . . . . »	21
Totale posti .	43

Ministero della marina

Direttore capo di ragioneria . . . posti n.	1
Capi sezione . . . . »	6
Primi ragionieri . . . . »	9
Ragionieri . . . . »	15
Totale posti n.	31

Ministero dell'agricoltura

Direttore capo di ragioneria . . . . posti n.	1
Capi sezione . . . . »	4
Primi ragionieri . . . . »	7
Ragionieri . . . . »	11
Totale posti n.	23

Ministero dell'industria e del commercio

Direttore capo di ragioneria . . . . posti n.	1
Capi sezione . . . . »	4
Primi ragionieri . . . . »	6
Ragionieri . . . . »	11
Totale posti n.	22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Direttore capo di ragioneria . . . posti n.	1
Capi sezione . . . . »	1
Primi ragionieri . . . . »	3
Ragionieri . . . . »	4
Totale posti n.	9

II. PERSONALE D'ORDINE.

Ministero delle finanze

a) Servizi di ragioneria del tesoro:

Archivisti . . . . posti n.	42
Applicati. . . . . »	64
Totale posti n.	106

b) Servizi di ragioneria delle finanze:

Archivisti	posti n. 12
Applicati	» 18
Totale posti n.	30

Ministero della giustizia

Archivisti	posti n. 5
Applicati	» 8
Totale posti n.	13

Amministrazione del Fondo per il culto

Archivisti	posti n. 5
Applicati	» 7
Totale posti n.	12

Ministero degli affari esteri

Archivisti	posti n. 1
Applicati	» 1
Totale posti n.	2

Ministero delle colonie

Archivisti	posti n. 2
Applicati	» 3
Totale posti n.	5

Ministero dell'istruzione pubblica

Archivisti	posti n. 6
Applicati	» 10
Totale posti n.	16

Ministero dell'interno

Archivisti	posti n. 20
Applicati	» 29
Totale posti n.	49

Ministero dei lavori pubblici

Archivisti	posti n. 6
Applicati	» 10
Totale posti n.	16

Ministero della guerra

Archivisti	posti n. 3
Applicati	» 5
Totale posti n.	8

Ministero della marina

Archivisti	posti n. 6
Applicati	» 10
Totale posti n.	16

Ministero d'agricoltura

Archivisti	posti n. 6
Applicati	» 9
Totale posti n.	15

Ministero dell'industria e del commercio

Archivisti	posti n. 3
Applicati	» 5
Totale posti n.	8

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Archivisti	posti n. 2
Applicati	» 3
Totale posti n.	5

Annotazioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, i posti indicati nella presente tabella per i servizi di ragioneria del tesoro e per i servizi di ragioneria delle finanze costituiscono ruoli ad ogni effetto separati e distinti.

2 Nei posti indicati nella presente tabella per il Ministero dell'interno sono compresi i posti seguenti relativi ai servizi di ragioneria per le carceri ed i riformatori:

Direttore capo divisione n. 1.
Capi sezione n. 3.
Primi ragionieri n. 6.
Ragionieri n. 10.

Archivisti n. 2.
Applicati n. 4.

Tali posti, dopo avvenuta la fusione dei ruoli ai sensi dell'art. 20 del presente decreto, s'intendono assegnati, ai fini della ripartizione di cui all'art. 25, alla Ragioneria centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

3. Il funzionario nominato direttore capo della Ragioneria per l'assistenza militare e le pensioni di guerra rimane fuori ruolo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI

Tabella E.

Stipendi per il personale del ruolo transitorio di cui all'art. 14 del decreto.

Quadro I.

Capi ufficio.

Stipendio iniziale L. 84 0.

Stipendio al compimento del	3°	anno	di grado	L.	9100
»	6°	»	»	»	98 0
»	9°	»	»	»	10500
»	12°	»	»	»	1120 0
»	16°	»	»	»	12000

Quadro II

Ufficiali. — Stipe dio iniziale L. 5700.

Stipendio al compimento del	3°	anno	di grado	L.	6300
»	6°	»	»	»	69 0
»	10°	»	»	»	76 0
»	14°	»	»	»	8300

Primi ufficiali. — Stip. al comp. del	18°	anno	di grado	L.	8900
»	22°	»	»	»	9500
»	26°	»	»	»	10100
»	29°	»	»	»	10600
»	32°	»	»	»	11100
»	35°	»	»	»	11600

Quadro III.

Aiuto ufficiali.

Stipendio iniziale L. 4800.

Stipendio al compimento del	3°	anno	di grado	L.	5400
»	6°	»	»	»	5900
»	9°	»	»	»	6400
»	12°	»	»	»	6900
»	16°	»	»	»	7300
»	20°	»	»	»	7700
»	24°	»	»	»	8100
»	28°	»	»	»	8500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Tabella F.

UNIFICAZIONE DEI RUOLI

del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza **e del personale delle Delegazioni del tesoro** e di gestione e controllo

MINISTERO DEL TESORO			MINISTERO DELLE FINANZE		
Gradi	Stipendio	in anni	Gradi	Stipendio	in anni
Carriera di ragioneria			*Carriera di ragioneria*		
Tesoriere centrale	14,000 a 17,000	13	Tesoriere centrale	14,600 a 17,000	13
Controllore capo della tesoreria centrale	Id.	13	Controllore capo della tesoreria centrale	[illegible]	13
Agente contabile dei titoli del debito pubblico	Id.	13	Agente contabile dei titoli del debito pubblico	Id.	13
Direttori provinciali di ragioneria	12 a 14,700	13	Direttori provinciali	12,030 a 14,700	13
Direttori provinciali del tesoro	Id.	13	Id.	Id.	13
Primi ragionieri	10,0 0 a 13,000	1	Primi ragionieri	10,000 a 13,000	16
Primi segretari di delegazione	Id.	1	Id.	Id.	16
Ragionieri	6 000 a 11,500	3	Ragionieri	6,0 a 11,500	32
Segretari di delegazione	Id.	2	d	d.	32

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 569, relativo al concorso del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale nel finanziamento di lavori pubblici nella provincia di Zara.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, che istituisce l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;

Visto il Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 209, che estende ai territori annessi la legislazione vigente nel Regno sul collocamento e sulla disoccupazione;

Vista la legge 21 febbraio 1923, n. 281, concernente gli accordi e le convenzioni conclusi fra il Regno d'Italia

ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, in esecuzione delle stipulazioni di Rapallo del 12 novembre 1920;

Visto il Regio decreto 31 agosto 1921, n. 1269, relativo alla sistemazione amministrativa per le nuove Provincie;

Considerato che per effetto degli anzidetti accordi e convenzioni viene a manifestarsi nel territorio della provincia di Zara una speciale situazione nei riguardi della disoccupazione, a fronteggiare la quale è necessario ed urgente favorire l'esecuzione dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del prefetto della provincia di Zara, è autorizzato a concedere sussidi e contributi, fino alla concorrenza della somma di lire trecentomila, da prelevarsi dal fondo di cui all'art. 10 del Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 209, allo scopo di favorire l'esecuzione di lavori di pubblica utilità, che rivestano carattere d'urgenza e possano dare impiego alla mano d'opera disoccupata della Provincia suddetta.

Art 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CAVAZZONI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 marzo 1923, n. 592, che stabilisce il quadro organico degli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto e dà facoltà di collocare in P. A. S. gli ufficiali aventi grado di vice ammiraglio e corrispondente.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135, che stabilisce i quadri organici degli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, sentito il commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze e quello delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione di quanto dispone l'art. 2 del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 135, il quadro organico degli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto in servizio attivo permanente è definitivamente stabilito come segue:

Maggior generale 1
Colonnelli 10.
Tenenti colonnelli 16.
Maggiori 28.
Capitani 106.
Subalterni 79.
Totale 240.

Tale ruolo comprende gli ufficiali delle capitanerie di porto per servizi coloniali, i quali saranno a carico del bilancio del Ministero delle colonie.

Con decreto del Ministro delle colonie, sentito il commissario per i servizi della marina mercantile, sarà stabilita la tabella degli ufficiali delle capitanerie di porto che possono essere messi a sua disposizione.

Art. 2.

A tutti gli effetti restano confermate, in quanto e per la parte tuttora in vigore, le disposizioni del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2349 e quelle in applicazione di esso, contenute nei RR. decreti 22 luglio 1920, n. 1060; 18 agosto 1920, n. 1257; 18 agosto 1920, n. 1258; 22 dicembre 1921, n 2078 e 18 agosto 1922, n. 1400.

Art. 3

Gli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto fanno parte dei corpi militari della Regia marina; ma sono alla diretta dipendenza del Commissariato per i servizi della marina mercantile per quanto riguarda i servizi della marina mercantile, la disciplina tecnica ed i movimenti.

Le condizioni di idoneità fisica dei singoli ufficiali appartenenti al detto corpo sono quelle stesse stabilite per gli ufficiali del corpo di Commissariato militare marittimo.

Art. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria a quella del presente decreto che avrà in vigore dalla data con la quale è andato in vigore il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 135, il quale resta confermato nei riguardi degli ufficiali delle capitanerie di porto sia per i termini stabiliti negli articoli 3 e 6, che per le altre disposizioni in esso contenute.

Art. 5.

Gli ufficiali aventi grado di vice ammiraglio e corrispondente, che previo parere del Consiglio dei ministri, cesseranno di autorità dal servizio attivo per-

manento entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto saranno collocati in posizione ausiliaria speciale o sarà ad essi applicato il disposto dell'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 251.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
THAON DI REVEL.
DE STEFANI.
FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 594, che autorizza l'assunzione di personale avventizio presso il Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri ministro dell'interno e ad *interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per far fronte ad urgenti e imprescindibili necessità di alcuni servizi dell'Amministrazione degli esteri, è autorizzata l'assunzione di personale avventizio, alla quale si farà luogo con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze.

Con decreto del Ministro medesimo saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto, le cui disposizioni saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 600, che reca disposizioni per la emissione dei buoni del tesoro novennali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1922, n. 915, relativa all'emissione dei buoni del tesoro a nove anni;
Visto il Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, che modifica la legge stessa;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

In esecuzione della legge 6 luglio 1922, n. 915, e del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583, è autorizzata la emissione di una prima serie di buoni del tesoro novennali al portatore, pel valore nominale di un miliardo di lire.

L'emissione avrà inizio il giorno 2 aprile 1923.

Questa prima serie di buoni novennali è destinata alla sostituzione dei buoni triennali e quinquennali di scadenza al 1° aprile 1923 e alla sostituzione dei buoni ordinari estinti senza rinnovazione dalla data di pubblicazione della legge 6 luglio 1922, n. 915, in poi.

I buoni frutteranno l'interesse annuo del 5 % con esenzione da ogni imposta e tassa presente o futura.

L'interesse sarà pagabile in due rate semestrali posticipate al 15 maggio e al 15 novembre di ciascun anno.

Inoltre concorreranno ai premi stabiliti nell'annessa tabella, i quali verranno estratti a sorte pel 15 maggio e 15 novembre di ciascun anno a partire dal 15 maggio 1923, nei termini e con le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 2.

Il prezzo dei buoni novennali sarà calcolato tenendo conto dell'importo della cedola di scadenza al 15 maggio 1923, diminuito dell'ammontare degli interessi a tutto il giorno che precederà l'effettiva cessione. Tale giorno dovrà risultare sui buoni stessi.

Sarà inoltre concesso un abbuono nella misura di L. 1 per ogni cento lire di capitale nominale.

Ove però la cessione avvenga dopo lo spirare del primo semestre dalla data di emissione, tale abbuono verrà proporzionalmente ridotto per ciascun semestre successivo e in misura fissa per tutta la durata del semestre.

Art. 3.

Ai buoni novennali saranno applicabili, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto e non siano in contrasto con lo speciale carattere dei buoni stessi, le disposizioni vigenti per gli

altri titoli di Stato e per i buoni poliennali e settennali.

Art. 4.

Sono estese ai buoni novennali, limitatamente a L. 0,20 0[0, le disposizioni, di cui all'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1723.

Art. 5.

I buoni novennali saranno considerati agli effetti delle anticipazioni contro pegno, anche presso gli Istituti di emissione, sotto ogni riguardo come gli attuali buoni poliennali e settennali.

Le cedole relative saranno ricevute in pagamento dalle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 6.

I buoni al portatore saranno del taglio di L. 500 di capitale nominale.

Potranno emettersi titoli da L. 1000, 5000, 10.000, 20.000 e 50.000, corrispondenti rispettivamente agli effetti del sorteggio a due, dieci, venti, quaranta e cento buoni.

I buoni nominativi, sia unitari che multipli, conserveranno i numeri dei buoni al portatore dai quali provengono.

Art. 7.

Le operazioni di sostituzione dei buoni triennali e quinquennali di scadenza al 1° aprile 1923, di cui all'art. 1°, dovranno essere richieste dal 2 al 20 aprile 1923.

I buoni presentati saranno valutati a L. 100 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 8.

Il prezzo dei buoni novennali, stabilito a norma dell'art. 2, sarà calcolato con valuta dal giorno dell'effettivo versamento per i buoni collocati a contanti e con valuta dal 1° aprile 1923 per quelli dati in sostituzione dei buoni presentati per la conversione.

Art. 9.

Se la valutazione complessiva dei buoni presentati per ciascuna operazione non è multiplo esatto del valore dei buoni novennali da dare in conversione dovrà essere versata in contanti la somma necessaria a completare un taglio minimo di questi buoni.

Art. 10.

In sostituzione di buoni nominativi liberi da vincoli, purchè non intestati a Enti morali, saranno rilasciati buoni novennali al portatore.

Ogni operazione su questi, compreso il tramutamento al nome, dovrà richiedersi separatamente.

In sostituzione di buoni nominativi, dei quali i titolari non abbiano la libera disponibilità, saranno rilasciati buoni novennali nominativi riproducenti le intestazioni, i vincoli e le annotazioni originarie, sempre quando ciò non sia in contraddizione alle disposizioni che regolano i buoni novennali.

Art. 11

Qualora non sia possibile, per qualsiasi ragione, consegnare i nuovi titoli all'atto stesso in cui vengono presentati i buoni da convertire, verranno rilasciate agli esibitori delle ricevute provvisorie.

Art 12

Tutti gli atti relativi alla emissione dei buoni novennali e alle conversioni di cui al presente decreto sono esenti dalla tassa di bollo e di registro.

Art. 13

L'importo corrispondente ai buoni triennali e quinquennali presentati per la conversione, aumentato eventualmente della somma che sarà versata per conguaglio, sarà introitato al capitolo del bilancio dell'entrata che verrà istituito in esecuzione dell'art. 14 del presente decreto.

Art. 14.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle finanze per gli stanziamenti delle somme occorrenti per il servizio dei buoni, per le spese di allestimento e di collocamento e altre accessorie.

Parimenti con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto all'approvazione dei modelli, delle leggende, dei segni caratteristici e a quanto altro occorra per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella.

Distribuzione dei premi per ogni miliardo al valore nominale dei buoni emessi.

Alla scadenza 15 maggio:		
Al 1° numero uscente	L.	100.000 —
Al 2° » »	»	50.000 —
Al 3° » »	»	10.000 —
Ai 4 seguenti L. 5000 ciascuno	»	20.000 —
Ai 593 seguenti L. 1000 ciascuno	»	593.000 —
Numero 600 premi . . .	L.	773.000 —
Alla scadenza 15 novembre:		
Al 1° numero uscente	L.	1 000.000 —
Al 2° » »	»	100.000 —

Al 3° » » . . . . » 50.000 —
Al 4° » » . . . . » 10.000 —
Ai 4 seguenti L. 5000 ciascuno . . . . » 20.000 —
Ai 592 seguenti L. 1000 ciascuno . . . . » 592.000 —

Numero 600 premi . . . L. 1.772.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze
DE STEFANI.

Rimozione dalla carica del sindaco di Rumianca.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 dicembre 1922 sul decreto che rimuove dalla carica il sindaco di Rumianca in provincia di Novara

SIRE!

La sera del 21 ottobre u. s., il sindaco di Rumianca, Guglielmetti Ferdinando, passando avanti alla sede del Circolo socialista, ove pochi giorni prima era stata esposta la bandiera nazionale e veduti due contadini del luogo intenti a [illegible]erla, ingiungeva loro di gettarla a terra, ove la fece ridurre a pezzi e calpestare, calpestandola poscia egli stesso, per darsi subito dopo alla latitanza.

Il sindaco predetto è stato perciò denunziato all'autorità giudiziaria per vilipendio alla bandiera nazionale.

Ma l'atto inconsulto e le circostanze particolarmente gravi, che l'accompagnarono, e che ha no suscitato il più vivo risentimento della popolazione, rendono applicabile al caso anche la più grave sanzione amministrativa consentita dalla legge.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, col quale, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 dicembre c. a., si fa luogo alla rimozione dalla carica del sindaco stesso ed alla dichiarazione di ineleggibilità alla medesima per il periodo di tre anni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta o Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'Interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il sig. Guglielmetti Ferdinando, sindaco di Rumianca venne denunciato all'autorità giudiziaria per vilipendio alla bandiera nazionale, e che l'atto inconsulto da lui compiuto e le circostanze, particolarmente gravi che l'accompagnarono, hanno suscitato il più vivo risentimento nella popolazione;

Visia la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Guglielmetti Ferdinando è rimosso dalla carica di sindaco di Rumianca e dichiarato ineleggibile alla medesima per anni tre.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*). (El. n. 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data della ricevuta: 6 luglio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Senatori Ettore fu Filippo — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita L. 140 — Consolidato 5 0[0] — Decorrenza 1° luglio 1918.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa averví interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 marzo 1923

p. *Il direttore generale*
CAPUTO.

* * *

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media settimanale pel pagamento dazi di importazione da valere dal 2 all'8 aprile 1923, è stata fissata in lire trecentonovantatre rappresentanti cento dazio nominale e duecentonovantatre aggiunta cambio.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito. della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 29 marzo 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	133 84	Dinari	—
Londra	94 15	Corone jugoslave	—
Svizzera	370 87	Belgio	115 5[illegible]
Spagna	310 25	Olanda	8 0[illegible]
Berlino	0 098	Pesos oro	17 —
Vienna	0 03	Pesos carta	7 3[illegible]
Praga	61 —	New York	20 1[illegible]

Oro 388 80

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	78 23	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	88 11	—

INSERZIONI

(2ª pubblicazione).

SOCIETÀ ANONIMA

Ferrovia Torino-Pinerolo-Torre Pellice

in liquidazione

SEDE IN TORINO

Capitale versato L. 4.500,000 in corso d'ammortamento

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede della Società in Torino, via Fabro n. 7, pel giorno 27 aprile p. v., alle ore 15, ed ove occorra in seconda convocazione per l'8 maggio successivo, alla stessa ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori e dei sindaci.
2. Bilancio annuale al 31 dicembre 1922.
3. Determinazione dell'indennità ai liquidatori.
4. Nomina dei sindaci e supplenti e determinazione della retribuzione loro dovuta.

Il deposito delle azioni di capitale e di godimento al portatore in quantitativo non inferiore a 10, per intervenire all'assemblea dovrà effettuarsi presso l'Istituto delle Opere pie di San Paolo in Torino, via Monte di Pietà n. 32, non più tardi del 23 aprile e del 3 maggio rispettivamente per la prima o seconda convocazione.

I titolari di certificati nominativi, per intervenire all'assemblea, dovranno ritirare presso la sede sociale, nei termini suindicati, il biglietto d'ammissione.

Torino, 20 marzo 1923.

I liquidatori.

12248 — A pagamento.

Società anonima industria del legno - Cantù

S. A. I. L.

Sede in Cantù

Capitale L. 1.500.000 - versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 22 aprile 1923, alle ore 10, in Cantù, nella sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 11, 17, 18, 21, 24 ed eventualmente di altri dello statuto sociale.
2. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
3. Proposta di aumento del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto.

Nel caso che l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza di numero legale degli intervenuti, resta fin d'ora stabilito il giorno 29 aprile per la seconda convocazione, alla stessa ora e luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Le azioni al portatore dovranno essere depositate alla Cassa sociale in Cantù, entro il giorno 16 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12441 — A pagamento.

Saline ed industrie della Somalia Settentrionale

(MIGIURTINIA)

Società anonima

SEDE IN MOGADISCIO

Capitale L. 12.500.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 maggio 1923, ore 10, in Milano, presso la sede Amministrativa, corso Venezia, n. 14, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione della situazione al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di quattro amministratori (due scadenti per sorteggio e rieleggibili e due dimissionari).
5. Nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare presso la sede Amministrativa in Milano i certificati provvisori non oltre il 10 maggio 1923.

Andando deserta la prima convocazione, la seconda viene fin d'ora indetta per il giorno 3 giugno 1923, all'ora e nella località sopra indicate, ed in essa le deliberazioni saranno valide qualunque sia il capitale rappresentato.

Saranno in tal caso valevoli i biglietti rilasciati per intervenire all'assemblea di prima convocazione.

Milano, 3 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12471 — A pagamento.

Società anonima per azioni U. N. I. T. A.

Società anonima

SAN GIOVANNI A TEDUCCI

Capitale interamente versato 1.389.530,84

La Società anonima per azioni U. N. I. T. A. è convocata in assemblea ordinaria nella sede sociale a San Giovanni a Teduccio contrada Vigliena, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio sociale.
3. Emolumento ai sindaci, surroga e nomina dei nuovi.
4. Altri provvedimenti urgenti.

Mancando il numero legale, resta convocata in seconda convocazione per lo stesso oggetto e nella stessa sede, per il giorno 8 maggio 1923, alle ore 15.

I consiglieri delegati:
Raffaele Carlino.
Ettore Augusti.

12472 — A pagamento.

Consorzio interprovinciale
fra Cooperative di lavoro Pesaro-Urbino

ESTRATTO VERBALE

dell'assemblea generale ordinaria

IIª Convocazione - 11 marzo 1923

L'anno 1923 questo giorno 11 del mese di marzo in Forlì nella sede sociale via Garibaldi n. 31 si è riunita l'assemblea generale ordinaria di 2ª convocazione dei delegati delle Cooperative consorziate, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

(OMISSIS).

2. Proposta di liquidazione del Consorzio.
3. Nomina del liquidatore.

(OMISSIS).

Sono presenti i delegati signori:

1. Urbinati Ferruccio in rappresentanza della Cooperativa muratori di Pesaro con diritto a voti 2 — 2. Cecchini Amilcare — 3. Pecci Secondo in rappresentanza della Cooperativa carrettieri di Riccione con diritto a voti 2 — 4. Omiccioli Cesare — 5. Rondina Giovanni in rappresentanza della Cooperativa muratori di Fano con diritto a voti 2 — 6. Pizzagalli Mario in rappresentanza della Cooperativa carrettieri di Cattolica con diritto a voti 1 — 7. Filippetti Giovanni — 8. Berardinelli Attilio in rappresentanza della Cooperativa braccianti di Fano con diritto a

voti 2 — 9. Buscherini Pasquino — 10. Ragazzini Giovanni — 11 Leoni Amerigo.

12. Mordenti Francesco — 13. Piccolomini Luigi in rappresentanza della cooperativa produzione e Lavoro di Civitella di Romagna con diritto a voti 5 — 14. Casagrande Primo in rappresentanza della cooperativa di produzione e lavoro di Mercat no Marecchia, con diritto a voti 1 — 15 Baiardi Ubaldo — 16. Mazza Urbano.

17. Casadei Agostino — 18. Mazza Giuseppe — 19. Martini Agostino in rappresentanza della cooperativa Braccianti e contadini di Cesena con diritto a voti 10 — 20. Zanchini Giuseppe — 21. Bendandi Claudio — 22. Piccinini Michele — 23. Galeati Girolamo in rappresentanza della cooperativa muratori e manuali di Forlì con diritto a voti 4 — 24. Miserocchi Livio.

25. Caroli Luigi — 26. Savelli Guglielmo — 27. Ronchi Battista — 28. Naldini Luigi, in rappresentanza della vecchia Cooperativa braccianti di Forlì con diritto a voti 5 — 29. Governator Torquato in rappresentanza della Cooperativa muratori di Sengalli a con diritto a voti 1 — 30. Provi Narciso in rappresentanza della cooperative braccianti, muratori e manovali di Predappio con diritto a voti 1.

Cooperative presenti n. 12 su 16 Consorziate.

Delegati presenti n. 30 su 39.

Voti cui hanno diritto i presenti n. 36 su 48.

L'assemblea è dichiarata valida per la trattazione di tutti gli oggetti all'ordine del giorno.

Viene nominato presidente Buscherini Pasquino. Segretario Ronconi Luigi.

Omissis.

Sul 2° comma dell'ordine del giorno riguardante la proposta di liquidazione del Consorzio, il presidente riferisce che le ragioni della liquidazione sono già ben spiegate nella relazione del Consiglio al bilancio 1922.

Ronconi torna a spiegare le ragioni morali e finanziarie che impongono lo scioglimento e la liquidazione dell'Ente.

Dopo breve discussione alla quale prendono parte i delegati Omiccioli ed Urbinati, il presidente mette a voti lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio che viene approvato all'unanimità dei presenti; e con voti 36 su 48, e da n. 30 delegati su 30 presenti.

A mente degli articoli 18 e 49 dello statuto, approvato con D. L. 6 gennaio 1918, la deliberazione di scioglimento è valida.

Sul terzo comma nomina del liquidatore, il presidente apre la discussione perchè l'assemblea si metta d'accordo sulla designazione da farsi.

Dopo breve discussione l'assemblea stabilisce che assieme a liquidatore vengano nominati anche due rappresentanti delle Cooperative per essergli di consiglio nella soluzione di eventuali difficoltà che potrebbero incontrarsi nel corso della liquidazione.

Distribuite le schede per la nomina del liquidatore, vengono chiamati scrutatori: Caroli Luigi e Pizzigalli Mario.

Fatto lo spoglio risulta nominato liquidatore del Consorzio l'avvocato Luigi Bembo di Forlì con voti 28 su 28 votanti essendosi allontanati due delegati.

(Omissis).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente
Buscherini Pasquino.

Il segretario
Luigi Ronconi.

Il presente verbale è copia conforme all'originale trascritto a pagine 49, 50, 51, 52 del libro verbali assemblee dei delegati del Consorzio interprovinciale fra Cooperative di lavoro Pesaro Forlì, vidimato a norma di legge.

Forlì, 27 marzo 1923.

Dott. Romeo Berti.

12474 — A pagamento.

Banca italiana di credito e valori

Anonima

Sede Roma

Capitale versato L. 25,000,000

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria nella sede sociale di piazza Montecitorio, n. 115, il 5 maggio 1923, alle ore 16, in prima convocazione, ed il 7 maggio successivo, stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
4. Ratifica e nomina di amministratori.
5. Elezione dei sindaci per l'esercizio 1923 ed emolumento agli stessi per il passato esercizio.

Parte straordinaria:

Modifica agli articoli 4, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 20, 25, 29, 31, 32, 33, 36 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori possessori di azioni al portatore dovranno farne deposito presso le sedi e filiali dell'Istituto, o presso la Banca d'Italia in Roma, almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione.

12473 — A pagamento.

Società anonima romana importazioni esportazioni

A. R. I. E.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 16 aprile 1923 alle ore 17, in Roma, via Torino, n. 149, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.

Approvazione del bilancio 1922.

Nomina degli amministratori.

Nomina dei sindaci.

Determinazione dell'indennità ai sindaci.

Se sarà necessaria, la seconda convocazione avrà luogo il giorno 20 aprile 1923, nello stesso luogo, ed alla medesima ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

12475 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Azienda serica Egidio Bertolini

Milano

Capitale sociale L. 500.000 – versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 17 aprile 1923, in Milano, nella sede sociale, via Orso n. 10, alle ore 14 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica e nomina di un amministratore.
2. Aumento del capitale sociale da L. 500.000 a L. 3.000.000.

Il Consiglio d'amministrazione

12477 — A pagamento.

Cooperativa Edilizia Umbria

fra funzionari delle ferrovie dello Stato

ROMA

via Piemonte n. 117

I soci sono convocati in assemblea ordinaria martedì 17 aprile

1923, alle ore 18,30, nei locali della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Elettrificazione - col seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 1922.
2. Nomina dei sindaci per l'anno 1923.

Qualora non sia raggiunto il numero legale la seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Il presidente
rag. Guido Bertoldi.

12478 — A pagamento.

S. A. F.

Società Anonima Ferroviaria

BITONTO

I signori azionisti sono invitati ad intervenire in seduta ordinaria e straordinaria nell'aula consigliare di questo Comune, in 1ª convocazione per il giorno sabato 21 aprile 1923, alle ore 8 e minuti 30 con la continuazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

In seduta ordinaria:

1. Nomina del presidente dell'assemblea (art. 26 dello statuto).
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
3. Esposizione finanziaria al 31 dicembre 1922.
4. Relazione dei sindaci.
5. Nomina di n. 11 componenti il Consiglio d'amministrazione.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

In seduta straordinaria:

7. Lettura e ratifica del contratto di costruzione della Ferrovia con la (C. G. E.) Compagnia generale di elettricità di Milano, ed autorizzazione ad eseguirlo.
8. Aumento di capitale sociale di L. 650.000 ed emissione delle relative azioni.

Qualora in prima convocazione non si raggiungesse il numero legale, la seconda convocazione avrà luogo, senz'altro avviso, per il giorno successivo domenica 22 aprile 1923 alle ore 8 minuti 30 con la continuazione nella stessa Aula Consigliare.

I registri contabili e la copia del contratto di cui all'art. 7 si trovano depositati e a disposizione degli azionisti presso lo studio del notar avv. Giuseppe Martucci di Bitonto.

Bitonto, 27 marzo 1923.

Il presidente
avv. Vito Zuccarino.

12479 — A pagamento

Cooperativa " L' Edile Marittima ,,

per la costruzione di villini e case economiche al mare

Sede sociale in ROMA
Via Quintino Sella, num. 42

Convocazione dell'assemblea ordinaria

I signori soci sono vivamente pregati d'intervenire all'assemblea ordinaria che si terrà nella sede sociale, alle ore 18,30 del giorno 14 aprile corrente, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio.
3. Elezioni delle cariche sociali.

In mancanza del numero legale, l'assemblea si terrà alla stessa ora e nel medesimo luogo il giorno 16 successivo e sarà valida con qualsiasi numero d'intervenuti.

Roma, 30 marzo 1923.

Per il presidente
A. Tani.

14 — A pagamento.

Società anonima ing. F. Fiorentini e C.

Sede in Roma

Capitale sociale L. 500.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che avrà luogo - in 2ª convocazione - alla sede sociale, piazza Sallustio n. 3, il giorno 18 aprile, alle ore 10 ant., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di un amministratore.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento per l'esercizio 1922.

Roma, 30 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12481 — A pagamento.

" L'assicuratrice italiana ,,

Società anonima
di assicurazioni contro gli infortuni e di riassicurazioni

Capitale sociale . . L. 7.500.000
Capitale versato . . » 5.000.000

Avviso di convocazione

A termini dell'art. 11 dello statuto sociale, gli azionisti della Società sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria pel giorno 19 aprile 1923 alle ore 10.30, ed in mancanza del numero legale, per il giorno 27 aprile 1923, alle ore 10.30, alla sede della Società in Milano, via Manzoni n. 38, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei signori sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci e due supplenti e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi (art. 30 dello statuto).

Parte straordinaria:

1. Determinazione del capitale sociale da L. 7.500.000 di cui L. 2.500.000 non versate a L. 5.000.000 interamente versato.

a) mediante riduzione del valore nominale delle attuali numero 20.000 azioni, emissione 1920, da nominali L. 250 cadauna, versati 5/10, a L. 125 cadauna, interamente versate;

b) conversione delle altre n. 10.000 azioni da nominali L. 250 cadauna, interamente versate, in n. 20.000 azioni da nominali L. 125 cadauna, interamente versate.

2. Proposta di aumento del detto capitale sociale da L. 5.000.000 a L. 10.000.000 mediante:

a) prelievo di L. 2.500.000 dalla riserva straordinaria e versamento per conto azionisti di pari somma a saldo 20.000 azioni di nuova emissione, da nominali L. 125 cadauna, e conseguente assegnazione agli attuali azionisti di una di tali nuove azioni per ogni due azioni;

b) emissione di altre n. 20.000 nuove azioni a nominali lire 125 cadauna da offrirsi in opzione agli azionisti in ragione di una azione per ogni tre.

Deliberazioni sulle proposte di cui al presente numero e sulle autorizzazioni da attribuirsi al Consiglio d'amministrazione.

3. Modificazione degli articoli 5, 6, 7, 9, 15, 20, 26, 27, 31, 37, e correlativi dello statuto.

A termine dell'art. 15 dello statuto, prima del giorno 11 aprile 1923 i signori azionisti dovranno far tenere alla sede della Società in Milano l'avviso del loro intervento personale o da delega rilasciata ad altro azionista per l'intervento all'assemblea.

Per il Consiglio d'amministrazione
il presidente
Carlo Gompans.

12482 — A pagamento.

Società ligure ravennate

per fabbricazione dello zucchero di barbabietola

SEDE IN GENOVA

Capitale statutario emesso e versato Lit. 6,000,000

Si avvertono i signori azionisti che il dividendo per l'esercizio 1922 di Lit. 18 per azione deliberato dall'assemblea generale ordinaria degli azionisti in data 28 marzo corrente, sarà pagabile a partire dal giorno 3 aprile 1923 contro presentazione della cedola n. 5 per le azioni al portatore, oppure contro presentazione del certificato di azioni per quelle nominative.

Per le azioni al portatore sarà dedotta, a norma del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 496, la tassa del 15 °/₀₀, cioè L. 2,70 per azione ed il dividendo sarà quindi pagabile al netto in Lit. 15,30 per azione.

Il dividendo sarà pagabile:

in Genova - presso la sede sociale, corso Andrea Podestà n. 2;

in Ravenna - presso la spett. Banca popolare cooperativa di Ravenna.

Genova, 28 marzo 1923.

Il presidente

12481 — A pagamento.

Unione agricola di Casarano

Società anonima cooperativa a capitale illimitato

SEDE IN CASARANO

Gli azionisti della suddetta « Unione » sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno 22 aprile c. a., alle ore 9 a. m., ed in continuazione nei locali dello stabilimento sociale in via delle Industrie, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazione della presidenza circa la cessazione della « Unione agricola cooperativa » o la continuazione di essa.
2. Vendita parziale o totale dello stabilimento sociale.

Qualora l'assemblea non fosse in numero legale, resta convocata pel giorno 29 successivo, nel medesimo locale e stessa ora.

Casarano, 28 marzo 1923.

Il presidente
Pio Giuseppe.

12486 — A pagamento

Società anonima per la fabbricazione dei laterizi – Carpi

Capitale L. 60.000 interamente versato

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria per domenica 15 aprile p. v., alle ore 10, nell'ufficio sociale in via Berengario n. 1, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e compensi relativi.
3. Comunicazioni varie.

A sensi dell'art. 13 dello statuto sociale i signori azionisti che intendono intervenire all'assemblea dovranno depositare i loro titoli presso la locale Società an. « Il Truciolo ».

Carpi (Modena), 28 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12487 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Società elettrica industriale (anonima - sede in Lecce) sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Lecce, per il giorno 16 aprile 1923, alle ore 9 in prima convocazione e alle ore 11 dello stesso giorno in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci — Approvazione del bilancio 1922.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e compenso a quelli uscenti per l'esercizio 1922.
3. Provvedimenti in merito alla procedura di concordato preventivo.
4. Provvedimenti in merito alla sentenza contro l'U. E. E. di Milano.
5. Varie.

Lecce, 29 marzo 1923.

Il presidente
Brizio Buttazzi

12508 — A pagamento.

Sabato 28 aprile 1923 alle ore 10, davanti al notaro Annibale Curzio e nell'ufficio « La Piccola Proprietà » in via Giovanni Manna 17 Napoli, si procederà alla vendita in due lotti distinti del 3° e 4° piano dello stabile in Napoli, via Principessa Margherita n. 20, di proprietà della Parrocchia di S. Maria in Cosmodin a Portanova, Napoli.

Per le condizioni, esame, documenti e chiarimenti leggere gli atti affissi e rivolgersi al notaio nell'ufficio anzidetto.

Napoli, 8 marzo 1923.

Annibale Curzio
notaro.

12501 — A pagamento.

LAVANDERIA MODERNA

Società anonima cooperativa fra mutilati ed invalidi di guerra

Sede provvisoria: via Umberto, n. 78 - Biella - Telefono 7.50

Avviso di convocazione

I sigg. soci della Società anonima cooperativa fra mutilati ed invalidi di guerra con sede in Biella sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 15 aprile 1923 in prima convoca e per il 22 detto in seconda convoca alle ore 9, nei locali della Cooperativa in piazza Battiani per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte prima:

Assemblea ordinaria:

Relazione morale e finanziaria.
Relazione dei sindaci.
Approvazione del bilancio.
Nomina dei sindaci.

Parte seconda:

Assemblea straordinaia:

Modifica agli articoli 4 e 37 dello statuto sociale.

Data l'importanza dell'assemblea i signori soci sono vivamente pregati di non mancare.

Biella, 27 marzo 1923.

Lavanderia moderna
S. A. Coop. fra mutilati e invalidi guerra
Il presidente
Angelo Ceria.

12509 — A pagamento.

Cantiere Navale " Elena „

Società anonima

Sede in Palermo

Capitale Lire 1.600.000 versato

Resta annullato l'avviso di convocazione inserito nella *Gazzetta ufficiale* del 21 marzo 1923, n. 67 Si sostituisce il presente avviso:

I signori azionisti del Cantiere Navale « Elena » sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 aprile 1923, alle ore 15 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile stesso 1923, alla stessa ora, nella

sede sociale in Palermo, Piazza Marina, palazzo Partanna, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazion· del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio a 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Retribuzioni ai s ndaci.
5. De'erminazione del numero e nom'na di amministratori in sostituzione degli uscenti.
6. Nomina dei sindaci.
7. Varie eventuali.

Avvertenze

A) Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i loro titoli, entro il giorno 21 aprile 1923, presso la Cassa sociale, Piazza Marina, palazzo Partanna, o presso la Banca nazionale di credito qualsiasi le sedi in Italia.

B) Il biglietto di ammissione rilasciato per l'assemblea di prima convocazione è valido anche per quella di seconda, purchè le azioni depositate non siano state ritirate.

Palermo, 29 marzo 1923.

Il presidente
comm. Gabriele D'Alì.

12510 — A pagamento.

Società anonima " La Pariola ,,

Capitale L. 850.000 interamente versato
SEDE IN ROMA
Viale della Regina (Teatro « La Pariola »)

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria di prima convocazione per il giorno 18 aprile 1923, ore dieci, nei locali sociali e di seconda convocazione per il giorno 27 aprile 1923, nei suddetti locali, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio esercizio dal 1° luglio 1922 al 31 dicembre 1922.
4. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Retribuzione ai sindaci.
7. Provvedimenti vari.

L'ammissione degli azionisti e loro delega a norma dello statuto sociale.

Roma, 31 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12511 — A pagamento.

MALTERIE ITALIANE

Società anonima
SEDE IN ROMA
Capitale sociale L. 3.000.000 interamente versato

L'assemblea generale degli azionisti in seconda convocazione è indetta in Roma, presso la sede sociale in piazza Montecitorio n. 115, il giorno 9 aprile 1923, alle ore 10, per deliberare, in via ordinaria sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
2. Emolumento ai sindaci.
3. Nomina di sindaci.
4. Nomina di amministratori.

e in via straordinaria:

Modificazioni all'art. 21 dello statuto sociale.

I signori azionisti per prendere parte alla assemblea possono depositare le proprie azioni presso la sede sociale entro il 3 aprile 1923.

Roma, 31 marzo 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

12512 — A pagamento

Società anonima

Manifattura Ceramica Pozzi

SEDE IN TORINO
Capitale L. 4.000.000 versato L. 3.500.000

SI FA NOTO

che con verbale 15 marzo 1923, n. 1508 di repertorio a rogito del notaio dott. Giovanni Venturi di Rho, in conformità all'articolo 3 del regolamento del prestito ed allegata tabella di ammortamento, si procedette all'estrazione a sorte delle obbligazioni della suddetta Società e che le obbligazioni estratte hanno i seguenti numeri.

Certificati unitari

2	24	42	65	107	221
268	269	275	307	308	318
343	374	396	439	443	446
484	486	487	528	536	540
552	558	564			

Certificati quintupli

622	623	627	641	667	682
756	757	760	784	787.	

Il rimborso delle obbligazioni estratte, come pure il pagamento degli interessi su tutte le obbligazioni viene eseguito contro presentazione dei titoli presso la sede della Società in Torino, via Palmieri n. 4 e presso la Banca popolare cooperativa anonima di Novara.

Milano, 29 marzo 1923.

Venturi dott. Giovanni.

12513 — A pagamento

Società « Tonnara Angitola »

Anonima
Sede in Roma
Capitale L. 100.000

Gli azionisti, come al deliberato dell'assemblea del 24 marzo 1923 sono riconvocati in Roma nella sede sociale in assemblea ordinaria per il giorno 18 aprile 1923, alle ore 10, in prima convocazione o per il giorno 26 aprile 1923, alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
3. Emolumento ai sindaci.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il deposito delle azioni al portatore per l'intervento all'assemblea dovrà eseguirsi alla sede sociale cinque giorni liberi prima di quelli fissati per l'assemblea.

Il Consiglio d'Amministrazione.

12515 — A pagamento.

Società editrice de « L'Azione »

Anonima
SEDE IN ROMA
Capitale lire 1.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, seconda convocazione in Roma, presso lo studio dell'avv. comm. Bruno Martini in via Tomacelli n. 126, il giorno 14 aprile 1923, ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.

3. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti e determinazione del loro emolumento.

Parte straordinaria:

Messa in liquidazione della Società, nomina dei liquidatori e determinazione dei vari poteri.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale entro l'8 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12516 — A pagamento

Società italiana per condotte d'acqua

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale L. 10.000.000 interamente versato

Si avvertono i signori azionisti che la cedola n. 22 delle azioni della Società è pagabile in L. 16, con deduzione della tassa, a partire dal giorno 16 aprile p. v. presso:

la Cassa sociale (via Tre novembre n. 149);
il Credito Italiano;
la Banca commerciale italiana;
il Banco di Roma.

Roma, 31 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12517 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Arezzo

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati
per aggiudicazione di appalti ad unico incanto

Alle ore 11 del dì 12 aprile p. v. in Arezzo nella sala della Deputazione provinciale, il rappresentante dell'Amministrazione provinciale con l'assistenza del segretario generale procederà, per via di pubblici incanti, all'aggiudicazione in 18 lotti distinti della sola fornitura del pietrisco per la manutenzione delle strade provinciali negli anni 1923 1924 e 1925 conforme le indicazioni risultanti dal seguente elenco

STRADE

Lotto 1.

Valdarnese (da Arezzo per Ponticino, Montevarchi, S. Giovanni al confine con la provincia di Firenze località detta il Porcellino; e Valdambra (da Levane per Ambra al confine con la provincia di Siena in località Biriccocolo, lunghezza (escluse le traverse entro gli abitati) km. 54.025.

Importo annuo presunto L. 50.000.
Cauzione provvisoria L. 2500.
Cauzione definitiva L. 2500.

Lotto 2.

Sansavinese (da Pieve al Toppo per Monte S. Savino al confine con la provincia di Siena), lunghezza, escluse le traverse entro gli abitati, km. 26.068.

Importo annuo presunto L. 30.000.
Cauzione provvisoria L. 1500.
Cauzione definiva L. 1500.

Lotto 3.

Procacci (dalla via di Valdambra per Monte S. Savino e Lucignano al confine con la provincia di Siena località detta le Cantine) lunghezza, escluse le traverse entro gli abitati, km. 31,398.

Importo annuo presunto L. 8000.
Cauzione provvisoria L. 400.
Cauzione definitiva L. 400.

Lotto 4.

Cassia (dall'Olmo per Foiano al confine con la provincia di Siena), lunghezza, escluse le traverse entro gli abitati, km. 25.825.

Importo annuo presunto L. 20.000.
Cauzione provvisoria L. 1000.
Cauzione definitiva L. 1000.

Lotto 5.

Siena Cortona (dal Sodo per Foiano e Lucignano fino al confine con la provincia di Siena), lunghezza, escluse le traverse entro gli abitati, km. 27.267.

Importo annuo presunto L. 20.000.
Cauzione provvisoria L. 1000.
Cauzione definitiva L. 1000.

Lotto 6.

Lauretana (da Camucia al confine con la provincia di Siena presso le Capezzine), lunghezza (escluse le traverse entro gli abitati) km. 11,469.

Importo annuo presunto L. 8.000.
Cauzione provvisoria L. 400.
Cauzione definitiva L. 400.

Lotto 7.

Umbro-Cortonese (da Camucia) per Cortona al confine con la provincia di Perugia alle Cerrete), lunghezza (escluse le traverse entro gli abitati) km. 26 640.

Importo annuo presunto L. 20.000.
Cauzione provvisoria L. 1000.
Cauzione definitiva L. 1000.

Lotto 8.

Romana (da Arezzo per Castiglion Fiorentino, Camucia al confine con la provincia di Perugia), lunghezza (escluse le traverse entro gli abitati), km. 36.150.

Importo annuo presunto L. 50.000.
Cauzione provvisoria L. 2500.
Cauzione definitiva L. 2500.

Lotto 9.

Anconetana (da Arezzo per Ville. San Sepolcro al confine con la provincia di Perugia e Ville (dal caseggiato delle Ville per Mercatale di Monterchi al confine con la provincia di Perugia), lunghezza (escluse le traverse entro gli abitati), km. 43,102.

Importo annuo presunto L. 50.000.
Cauzione provvisoria L. 2500.
Cauzione definitiva L. 2500.

Lotto 10.

Setteponti (da Arezzo per San Giustino, Castelfranco, Piandiscò fino al confine con la provincia di Firenze), lunghezza (escluse le traverse entro gli abitati), km. 45.135.

Importo annuo presunto L. 50.000.
Cauzione provvisoria L. 2500
Cauzione definitiva L. 2500.

Lotto 11.

Libbia (da Quarata per Anghiari fino all'incontro della via Anconetana presso il ponte sul Tevere), lunghezza (escluse le traverse entro gli abitati), km. 31,430.

Importo annuo presunto L. 28.000.
Cauzione provvisoria L. 1400.
Cauzione definitiva L. 1400.

Lotto 12.

Casentinese (da Arezzo per Subbiano, Rassina, Ponte a Poppi, Borgo alla Collina fino al confine con la provincia di Firenze presso la Comunale), lunghezza (escluse le traverse entro gli abitati) km. 54.081.

Importo annuo presunto L. 30,000.
Cauzione provvisoria L. 1500.
Cauzione definitiva L. 1500.

Lotto 13.

Tosco romagnola (dalla via provinciale casentinese presso la Sega per Soci, Partina, Badia Prataglia al confine con la provincia di Firenze a Mandrioli), lunghezza (escluse le traverse entro gli abitati), km. 19,926.

Importo annuo presunto L. 25,000.
Cauzione provvisoria L. 1250
Cauzione definitiva L. 1250.

Lotto 14.

Tebro-Romagnola (da Sansepolcro per Pieve Santo Stefano fino al confine con la provincia di Firenze), lunghezza (escluse le traverse entro gli abitati) km. 29.013.

Importo onnuo presunto L. 2500.
Cauzione provvisoria L. 1250.
Cauzione definitiva L. 1250.

Lotto 15.

Tebro-Casentinese (dalla provinciale Casentinese] presso Pollino per la Verna fino a Pieve S. Stefano), lunghezza (escluse le traverse entro gli abitati) km. 24.435.

Importo annuo presunto L. 4000.

Cauzione provvisoria L. 200.

Cauzione definitiva L. 200.

Lotto 16.

Sestinese (dalla provinciale Tebro Romagnola località il Dage per Viamaggio, Ponte del Presale, Sestino fino al confine con la provincia di Pesaro e Urbino) e Marecchia (al ponte del Pre sale al confine con il comune di Pennabilli escluso il tratto in comune di Scavolino), lunghezza (escluse le traverse entro gli abitati) km. 50.380.

Importo annuo presunto L. 20.000.

Cauzione provvisoria L. 1000.

Cauzione definitiva L. 1000.

Lotto 17.

Palazzo del Pero (dalla provinciale Anconitana a palazzo del Pero fino al piazzale Garibaldi a Castiglion Fiorentino), lunghezza (escluse le traverse entro gli abitati) km. 13.145.

Importo annuo presunto L. 8000.

Cauzione provvisoria L. 400.

Cauzione definitiva L. 400.

Lotto 18.

Aboca (dalla provinciale Tebro Romagnola per Fabrotti fino all'incontro con la provinciale Sestinese a Viamaggio), lunghezza (escluse le traverse entro gli abitati) km. 18.231.

Importo annuo presunto L. 10.000.

Cauzione provvisoria L. 500.

Cauzione definitiva L. 500.

L'asta avrà luogo col sistema delle offerte segrete, in conformità di quanto è prescritto dall'art. 87, comma a), del regolamento 4 maggio 1885. n. 3074.

Presso la segreteria provinciale. aperta in tutti i giorni non festivi, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 17, potrà prendersi cognizione del capitolato generale e del capitolato speciale in vigore.

Per l'ammissione all'asta ciascuno dei concorrenti dovrà esibire alla segreteria provinciale, non più tardi delle 12 del dì 11 aprile prossimo:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi di quella fissata per l'asta;

b) il certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale a coloro che abbiano eseguito per conto proprio o di altri regolarmente e senza dar luogo a litigi forniture stradali identiche a quelle che formano oggetto dell'appalto, disposte dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e Consorzi

c) la dichiarazione in carta libera da cui risulti che il concorrente si è recato sui luoghi dove debbono eseguirsi le provviste e farsi le somministrazioni, di aver presa esatta conoscenza delle condizioni locali e delle cave, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari e di aver riconosciuto i prezzi stabiliti nel capitolato speciale d'appalto essere equi e rimunerativi e tali da consentire il ribasso che egli sarà per offrire.

L'ammissione e la esclusione sarà decisa dal presidente dell'asta con giudizio inappellabile.

Sarà altresì in facoltà di chi presiede l'asta di sospendere l'aggiudicazione qualora lo ritenga utile nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, senza diritto nei concorrenti a compenso alcuno, salvo gli ulteriori provvedimenti; procedura questa che sarà adottata anche nel caso che si verificasse la presentazione della migliore offerta in egual misura da parte di due o più concorrenti.

Le offerte scritte in carta bollata da L. 2.40 e debitamente sottoscritte dovranno essere incondizionate e contenere tanto in lettera quanto in cifre l'indicazione del ribasso per ogni cento lire.

Esse dovranno essere garantite mediante il deposito in numerario della cauzione provvisoria come sopra stabilita per ciascun lotto.

Tale deposito dovrà essere eseguito nella Cassa provinciale presso la locale Banca mutua popolare aretina previo l'ordine di versamento da rilasciarsi da questo ufficio di ragioneria.

Il deposito medesimo sarà restituito ai non deliberati appena compiuto l'incanto e nel sussecennato caso di uguaglianza di offerte da parte di due o più concorrenti esso verrà a loro trattenuto fino alla decisione definitiva.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato seduta stante a favore di quel concorrente, anche se solo, che avrà presentato la migliore offerta di ribasso (salvo il caso di uguaglianza di offerte di cui sopra), semprechè il ribasso risulti maggiore od uguale a quello minimo fissato con la scheda di ufficio.

Gli aggiudicatari dovranno versare nella Cassa depositi e prestiti entro dieci giorni da quello del deliberamento quale cauzione definitiva o in numerario o in rendita pubblica o in titoli al portatore garantiti dallo Stato, la somma come sopra stabilita per ciascun lotto, senza di che non sarà fatto luogo alla restituzione del deposito provvisorio.

Le Società cooperative di produzione e lavoro potranno concorrere all'asta, purchè si uniformino alle disposizioni speciali in materia che le riguardano.

Entro otto giorni dalla data di approvazione del verbale d'incanto da parte della Prefettura, gli aggiudicatari dovranno prestarsi alla stipulazione dei relativi contratti.

Le spese d'asta e qualsiasi altro relativa e conseguente all'appalto, nessuna esclusa, saranno a carico degli aggiudicatari che dovranno all'uopo costituire presso la Cassa provinciale all'atto della stipulazione del contratto, un deposito in somma pari al doppio della cauzione definitiva, salvo liquidazione a suo tempo.

Arezzo, 29 marzo 1923.

Il commissario prefettizio
Cassini.

Il segretario generale
Barboni.

12445 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Reggio Emilia

Reale Commissione straordinaria

Avviso di 1° incanto

È indetta (secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nei locali dell'Amministrazione provinciale, pel giorno di martedì 24 aprile p. v., alle ore 14, una pubblica gara, dinanzi la intestata Commissione, per la vendita ad offerta col metodo della candela vergine, dello stabile di proprietà della Provincia situato in Reggio Emilia sul corso Garibaldi n. 30.

L'asta avrà luogo sulla base di 3 distinti lotti, nei quali è stata distribuita la alienazione dell'accennato immobile, quali lotti risultano costituiti come segue e cioè:

Lotto 1.

Fabbricati vari in un sol corpo, con adiacente area, per metri quadrati 2853,74 di superficie totale al prezzo complessivo di L. 200.000.

Lotto 2.

Area libera di metri quadrati 1703,31 con accesso dalla via della Racchetta per il prezzo di L. 60.000.

Lotto 3.

Area libera di metri quadrati 803,17 con accesso dalla via San Zenone al prezzo di L. 25.000.

L'incanto suscettibile del miglioramento del ventesimo, entro quindici giorni dalla provvisoria aggiudicazione, viene aperto in base alle cifre distintamente sopra indicate.

Per adire alla gara è necessario che ogni concorrente dimostri di avere depositato, presso la cassa provinciale, a garanzia, l'ammontare del decimo del prezzo stabilito per il lotto al quale aspira.

Le offerte non dovranno essere inferiori, ciascuna, alle L. 500 pel primo lotto, L. 200 pel secondo e L. 100 pel terzo; esse potranno essere fatte tanto dal diretto interessato come da chi sia munito di speciale procura, da prodursi per conto dell'effettivo concorrente ed, ancora, per conto di persona da nominare, con

obbligo però, in quest'ultimo caso, nell'offerente, dell'intestazione del deposito al proprio nome.

Gli stabili accennati sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui trovansi, con tutte le servitù attive e passive ad essi inerenti e in relazione al tipo di frazionamento redatto dall'Ufficio tecnico, nonchè ai patti di affitto apparenti dagli atti esistenti e ostensibili presso la segreteria provinciale nelle ore di ufficio.

Il possesso avrà decorrenza dal 1° luglio 1923.

Per essere ammessi all'asta occorrerà presentare alla presidenza, o dimostrare di aver rassegnato precedentemente alla segreteria, la ricevuta dell'eseguito deposito ed eventualmente, dell'atto di procura speciale, come sopra dichiarato, nel caso di offerta indiretta.

Il pagamento del saldo prezzo dovrà effettuarsi entro un mese dal giorno in cui l'aggiudicazione diventerà definitiva.

Le spese tutte riguardanti l'asta resteranno a carico degli acquirenti in proporzione dei prezzi di aggiudicazione dei singoli lotti.

Reggio Emilia, 24 marzo 1923.

Il presidente
Pio.

Il segretario generale
A. Duri.

12442 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Roma

Avviso d'asta ad unico incanto

Fornitura di formaggio e latticini

Si porta a pubblica notizia che alle ore 11,30 ant. di giovedì 19 aprile 1923, innanzi all'ill.mo signor presidente della Deputazione provinciale, od a chi lo rappresenta, negli uffici amministrativi in piazza Ss Apostoli, Palazzo provinciale, si procederà in base al capitolato speciale, ad una gara per la fornitura dei generi indicati nel seguente elenco:

Lotto 1

Manicomio di Santa Maria della Pietà di Roma:
Cacio cavallo q.li 20 a L. 1310 al q.le L. 26.200.
Reggiano vecchio q.li 6 a L. 2300 il q.le L. 13.800.
Groviera q.li 3 a L. 1575 il q.le L. 4725.
Fontina q.li 2 a L. 1400 il q.le L. 2800.
Pecorino romano q.li 20 a L. 2270 il q.le L. 45.400.
Totale L. 92.925.

Lotto 2.

Manicomio provinciale a S. Onofrio in Campagna.
Cacio cavallo q.li 20 a L. 1185 il q.le L. 23.700.
Reggiano vecchio q.li 5 a L. 2175 il q.le L. 10 875.
Groviera q.li 5 a L. 1450 il q.le L. 7 50.
Pecorino romano q.li 10 a L. 2220 il q.le L. 22.200.
Totale L. 64.025.

Lotto 3.

Manicomio succursale di Ceccano:
Cacio cavallo q.li 10 a L. 1185 il q.le L. 11.850.
Groviera q.li 6 a L. 1450 il q.le L. 8700.
Reggiano vecchio kg. 25 a L. 2175 al q le L. 543,75.
Pecorino romano q.li 12 a L. 2220 il q.le L. 26.640.
Totale L. 47.733,75.

L'esperimento d'asta si farà col metodo delle schede segrete con aggiudicazione definitiva nell'unico incanto, quand'anche si presentasse un solo concorrente, a forma dell'art. 87, comma a) del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074, con l'osservanza delle seguenti norme.

Gli accorrenti all'asta possono presentare offerte per conto di altre persone, purchè muniti di regolare atto di procura.

Non saranno però ammesse offerte per conto di persone da nominarsi.

La scheda di offerta, distinta per ciascun lotto, dovrà essere scritta su carta da bollo da L. 2,40 e debitamente suggellata e sottoscritta, dovrà contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire. In essa dovrà menzionarsi d'avere presa esatta conoscenza del capitolato d'oneri.

Essa dovrà essere presentata non più tardi delle ore 12 del giorno precedente all'asta.

L'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno contemporaneamente alla scheda depositare presso la segreteria della Provincia:

a) un certificato della Camera di commercio da cui risulti che attualmente esercitano l'industria a cui si riferisce la fornitura

b) la quietanza dell'economo della Deputazione provinciale comprovante l'eseguito deposito per le spese contrattuali. Senza di essi documenti la scheda di offerta si considererà come non ricevuta.

Il deposito per le spese contrattuali resta determinato in lire 2400 per il 1° lotto, L. 1700 per il 2° lotto e L. 1300 per il 3° lotto, salva liquidazione.

L'aggiudicazione della fornitura si farà seduta stante a favore di chi avrà offerto il maggior ribasso sul prezzo indicato nel presente avviso.

La cauzione definitiva corrispondente al decimo del prezzo netto d'appalto, potrà essere costituita in moneta od in titoli ammessi a costituire depositi nelle pubbliche gare e dovrà parimenti essere versata al cassiere della Provincia all'atto della stipulazione del contratto.

Sono a carico del fornitore tutte le spese e diritti d'asta, registro, bollo, copie, ecc.

L'aggiudicatario sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti i patti espressi nel capitolato speciale e visibile nella segreteria della Deputazione dalle ore 9 alle 15 di ciascun giorno feriale.

Roma, 25 marzo 1923

Il segretario generale
Guido Beer.

12507 — A pagamento.

Regia Prefettura di Roma

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto a termini abbreviati di giorni otto per l'appalto della provvista dei medicinali occorrenti ai condannati e ricoverati, agenti di custodia, sorveglianti ed inservienti infermi, nella casa penale di Soriano nel Cimino per la durata di due anni e sette mesi, cioè: dal 1° maggio 1923 al 31 marzo 1926.

SI FA NOTO

che in seguito a determinazione presa dal Ministero della giustizia e degli affari di culto (Direzione generale delle carceri e dei riformatori), alle ore 10, del 13 aprile 1923, presso questa Prefettura ed alla presenza del signor prefetto, o di chi per esso, si procederà ad incanto unico e definitivo per l'appalto suaccennato, giusta il capitolato speciale 19 aprile 1895 visibile in questa Prefettura ufficio contratti, nelle ore d'ufficio.

L'ammontare presunto è di L. 146.000 per l'intero periodo suaccennato.

L'asta avrà luogo per mezzo di offerte segrete a norma dell'articolo 87 A) del regolamento di contabilità generale dello Stato e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato, all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta; e la medesima sarà aperta sui prezzi del catalogo generale della Ditta Carlo Erba di Milano e dei successivi listini periodici di variazione.

L'offerta dovrà essere di percentuale ribasso, unico per tutti i prezzi nel sopracitato catalogo e nei sopracitati listini segnati, e l'appalto sarà aggiudicato definitivamente a chi avrà offerto il maggior ribasso.

La detta aggiudicazione avverrà anche nel caso che vi sia un solo offerente.

Gli aspiranti per essere ammessi alla gara dovranno provare di esser muniti di regolare diploma per esercitare, a norma di legge, la professione di farmacista, la loro moralità, con appositi certificati di buona condotta e di penalità, di data non anteriore di 4 mesi e dovranno presentare la quietanza di una tesoreria provinciale comprovante l'effettuato deposito di L. 1000 a garanzia dell'offerta.

Il deliberatario dovrà inoltre prestare una cauzione definitiva di L. 5000 che dovrà essere versata presso la Cassa depositi e prestiti.

Qualora nel termine di giorni 8 dalla definitiva aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto o non presti la voluta cauzione, perderà il deposito effettuato per concorrere all'asta, che sarà devoluto, ipso iure, a beneficio dell'Amministrazione.

Roma, 27 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
A. Gioia.

12483 — A credito.

R. Subeconomato dei benefici vacanti di Rimini

Parrocchia di Sant'Adrea in Casale di San Clemente

2° AVVISO D'ASTA

per la vendita di alcuni poderi di proprietà della suddetta parrocchia posti nel comune di Caiano, frazione di Mulazzano

Si fa noto al pubblico

che nel giorno di martedì 17 del mese di aprile 1923, alle ore 10 antimeridiane, nell'Ufficio subeconomale di Rimini (studio avv Umberto Ronci), in via Dante n. 26, si terrà l'asta pubblica per la vendita dei seguenti stabili di proprietà del Beneficio suddetto, e cioè:

1. Podere posto in Coriano, parrocchia Mulazzano in voc «Levata», con casa colonica, della sup. di ett. 12.81.90 est. lire 1250,46 con viti e soprassuoli, lati strada vicinale, fosso, Bartoli, Zavaglia, Ugolini, Delbianco, salvi, ecc.

Prezzo base L. 31448,20 — Offerte in aumento L. 50.

Deposito L. 5000.

2. Due poderi con casa colonica, denominati il 1° «Martella grande», ed il 2° «Martella piccolo», posti entrambi in Coriano, frazione di Mulazzano, il 1° della sup. di ett. 10,31,50, est. L. 1636,48, lati strada da due, Ferri, parr. di Mulazzano, Bartolini, Mini, fosso, ed altri; ed il 2° podere della sup. di ett. 5.70,70 est. L. 661 01 lati strada comunale, Bartoli da due. Martella grande, ecc.

Prezzo bas L. 33.545,40 — Offerte in aumento L. 75.

Deposito L 6000.

La suddetta asta si terrà in due lotti, e sarà ultima definitiva, essendo il primo esperimento andato deserto.

L'asta si farà colle solite norme vigenti, ad estinzione di candela vergine, e sono fatti salvi i diritti colonici, ed all atto della vendita si lasceranno libere le stalle del bestiame.

Gli atti d'asta e la perizia del geom. Valentinotti 28 febbraio 1922, sono depositati o visibili a chiunque nelle ore d'ufficio, nello studio dell'avv. Ronci.

Rimini, 28 marzo 1923.

Il R. subeconomo
Avv. Umberto Ronci.

12518 — A pagamento.

R. Subeconomato Benefici vacanti

CITTA' DI CASTELLO

Il 19 aprile 1923, a ore 10, nell'ufficio di Città di Castello si procederà all'asta per la vendita dei sottonotati beni della parrocchia di Candeggio (Città di Castello) descritti e valutati nella perizia geom. Enrico Vincenti.

Le offerte non potranno essere inferiori a L. 50 per i primi 2 lotti e L. 20 per gli altri due.

In caso di diserzione il secondo esperimento avrà luogo il 27 aprile 1923.

Le offerte di vigesima si riceveranno fino alle ore 10 del 4 maggio 1923.

Lotto 1.

Podere voc. Chiesavecchia, posto in Candeggio, ett. 24,332, scud 108,52.

Base d'asta L 24.220.

Deposito L. 6000.

Lotto 2.

Podere voc. Madonna della Serra, posto in Candeggio, ett. 15,025, scudi 85,13.

Base d'asta L. 12.040.

Deposito L. 7500.

Lotto 3.

Appezzamento di terreno presso Felceno, mappa Candeggio 1° nn. 252, 253, 254, 255, 256, 259, 260, 261, ett. 8,37, scudi 85.28.

Base d'asta L. 7800

Deposito L. 2500

Lotto 4.

Terreno voc. La Pigna, mappa Candeggio 2° nn. 13, 19, tav. 16,62, scudi 11,64.

Base d'asta L. 1000.

Deposito L. 300.

Città di Castello, 22 marzo 1923.

Il R. subeconomo
V. Gabriotti.

12497 — A pagamento

Orfanotrofio Loffredo di Cardito

PROVINCIA DI NAPOLI

Avviso d'asta per secondo incanto
a termini abbreviati a giorni 8

Essendo andati deserti i primi incanti per la vendita del legname ceduo castagnale esistente nella sezione 2ª Londri nei boschi di Monteforte Irpino di proprietà di detto Istituto, sul prezzo di L. 103.967,21, si previene che nel giorno 12 prossimo entrambe aprile, alle ore 10, avranno luogo i secondi incanti per l'oggetto espresso di sopra, e, ferme restando le condizioni tutte del capitolato d'oneri relativo, nonchè le altre portate dall'avviso d'asta del dì 13 volgente mese, si farà luogo all'aggiudicazione quando anche fosse un solo il concorrente.

I fatali per l'aumento del ventesimo verranno indicati con altro avviso.

Cardito, 29 marzo 1923.

Il sopraintendente forestale
Rocco Fusco.

Il segretario
Antonio Fusco.

12498 — A pagamento.

R. subeconomo dei benefici vacanti di Aquila

RENDO NOTO

che giusta i verbali da me stipulati il 22 volgente per la vendita a pubblico incanto dei beni della parrocchia di S. Rocco e Maria in Pianola vennero aggiudicati provvisoriamente il 1° lotto per L. 5975 il 2° lotto per L. 8500, il 3° lotto per L. 4313,50, l'8° lotto per L. 9100, il 9° lotto per L. 4250.

Chiunque vuole offrire il ventesimo, può notificarlo al R. Subeconomato od a me sottoscritto con richiesta in foglio da L. 2,40 fino a tutto il dì 11 aprile 1923, e col deposito del decimo del prezzo a cautela dell'offerta e del decimo a cautela delle spese.

Pasquale Bafile
notaio resid. in Aquila.

12500 — A pagamento.

Congregazione di carità di Villafranca Veronese

SI RENDE NOTO

che l'asta indetta per il 31 marzo 1923 per la vendita del fondo denominato «Alpo» come da pubblicazione eseguita sulla *Gazzetta ufficiale* del 7 marzo 1923, n. 55, è sospesa.

Il presidente
Romolo Faccioli.

12485 — A pagamento.

Congregazione di carità di Suzzara

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati e a unico esperimento per l'affittanza novennale di fondi rustici

Nel giorno di sabato 7 aprile 1923, alle ore 10, davanti al sottoscritto o chi per esso, si terrà, nella Segreteria di questa Congregazione di carità, un unico esperimento di pubblica asta per addivenire alla affittanza novennale dei fondi sottoindicati distinti in quattro lotti.

L'affittanza dei fondi avrà principio col 29 settembre 1923, e vien posta in gara sulle basi iniziali dei prezzi sottosegnati per ogni biolca mantovana di superficie.

L'asta avrà luogo, a termini del regolamento 4 maggio 1885, numero 3074, sulla contabilità generale dello Stato e ciascun aspirante potrà concorrere ad uno o più lotti presentando, all'autorità che presiede all'asta, la propria offerta segreta in carta da bollo da L. 2,40 indicante l'aumento sul prezzo di base e il lotto od i lotti per i quali l'offerta viene fatta.

Ogni offerente dovrà depositare per ciascun lotto la somma di L. 10.000 a garanzia preventiva del contratto, oltre L. 2000 per le spese relative al contratto stesso.

La delibera verrà decretata, anche presentandosi una sola offerta per ogni lotto purchè superi od almeno raggiunga il prezzo stabilito dalla stazione appaltante, ed indicato nelle schede suggellate deposte sul tavolo dell'incanto da chi presiede all'asta.

Non saranno accettate le offerte condizionate o per persona da nominarsi.

Le offerte e le aggiudicazioni si intendono vincolate alle disposizioni di legge e a tutti i patti e condizioni recate dai capitolati d'affittanza ostensibili in questa segreteria nelle ore d'ufficio.

Il canone d'affitto sarà rivedibile dopo il primo quadriennio.

Tutte le spese d'asta e di contratto staranno a carico del deliberatario.

Descrizione dei fondi

Lotto 1.

Fondo Piccaglia, posto in Tabellano di Suzzara, arativo, arborato, vitato di ett. 27,78,14 pari a B. M. 88,52.

Prezzo di base L. 450 per B. M.

Lotto 2.

Fondo Villanova, posto in Tabellano di Suzzara, arativo, arborato, vitato di ett. 28,27 12 pari a B. M. 90,07.

Prezzo di base L. 530 per B. M.

Lotto 3.

Fondo Ricerlando, posto in Villa Saviola di Motteggiana, arativo, arborato, vitato di ett. 28,37,52 pari a B. M. 90,41.

Prezzo di base L. 500 per B. M.

Lotto 4.

Fondo Colombarola, posto in Tabellano di Suzzara, arativo, vitato, arborato di ett. 15 32,05 pari a B. M 48.52.

Prezzo di base L. 500 per B. M.

Suzzara, 28 marzo 1923.

Il presidente
Malgarini dott. Asdrubale.

Il segretario
N. Compagnoni.

12495 — A pagamento.

COMUNE DI SASSARI

Avviso d'asta

ad unico esperimento ed a schede segrete per provvista pietrisco trachitico e calcare

SI RENDE NOTO

che il giorno 20 aprile alle ore 12, in una sala del palazzo comunale avrà luogo l'esperimento col metodo delle schede segrete per l'appalto n 4 lotti di pietrisco occorrente per la sistemazione delle strade sterrate della Città.

L'importo della fornitura è stabilita:

due lotti eguali di pietrisco calcare ciascuno di metri cubi 1000;
due lotti eguali di pietrisco di trachite ciascuno di metri cubi 1000.

I prezzi di base sono stabiliti in L. 12 al metro cubo per il pietrisco di calcare ed in L. 24 il metro cubo per il pietrisco di trachite.

Un terzo della singola provvista dovrà essere consegnata entro 30 giorni dall'aggiudicazione, un terzo entro 60 giorni, e l'ultimo terzo entro 90 giorni dalla stessa data.

I pagamenti saranno effettuati con acconti di L 3000 dedotto il ribasso d'asta ed il decimo di garanzia, in base ai verbali di accertamento e misura redatti all'Ufficio tecnico comunale.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto ed al migliore offerente a sensi dell'art. 87 lett. A del registro per la contabilità generale dello Stato.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti oltre i documenti comprovanti le loro idoneità dovranno effettuare un deposito di L. 600 per le spese d'asta che sono a carico dell'aggiudicatario e versare nella Cassa del Comune la somma di L. 2000 a titolo di cauzione.

Il capitolato d'oneri è visibile nella segreteria nelle ore d'ufficio.

Sassari, marzo 1923.

Visto: il sindaco
Camaleoni.

Il segretario generale
Vasta.

12452 — A pagamento.

Comune di Bitonto

APPALTO

per la manutenzione quinquennale delle strade vicinali

Avviso per ribasso di ventesimo

A seguito dell'incanto tenutosi in questo ufficio comunale in data odierna in conformità dell'avviso d'asta del 12 corrente mese lo appalto per la manutenzione delle strade vicinali è stato provvisoriamente aggiudicato come appresso:

Lotto		Prezzo aggiudicato		Prezzo di asta
1° lotto	per L.	4336,80	sul prezzo di asta di L.	4380,60
2°	»	4513,00	»	4558.80
3°	»	3973.75	»	5024.00
4°	»	4365.50	»	4409.60
5°	»	4512.00	»	4557,93
6°	»	4383,65	»	4427,92
7°	»	3244,45	»	3277,25
8°	»	3693,45	»	3730,75
9°	»	4476 95	»	4522,20
10°	»	3432,20	»	3468,92
11°	»	4626,00	»	4672,80
12°	»	4391.20	»	4435,55

Il termine utile per presentare offerte in diminuzione del ventesimo scade alle ore 10 del 12 aprile p. v.

Presentatosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si procederà ad un nuovo definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta nel giorno che sarà indicato con apposito avviso.

Non presentandosi alcuna offerta in grado di ventesimo, l'appalto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio per la somma su indicata.

Bitonto, 27 marzo 1923.

Il segretario capo
M. Rapio.

12494 — A pagamento.

Municipio di Acireale

Avviso d'asta

per l'aggiudicazione definitiva in seguito al miglioramento del ventesimo

Durante il termine dei fatali, scaduti alle ore 12 di oggi, il signor Messina Antonino fu Antonino, ridusse a L. 66.234 il prezzo di provvisoria aggiudicazione fatta per L. 69.720, al signor Raciti Paolo di Giuseppe, dell'appalto per la nettezza pubblica in questa Città.

Si rende noto pertanto
che alle ore 11 del giorno 20 aprile p. v., in questo Municipio innanzi al sindaco o a chi per lui, si procederà al definitivo incanto dell'appalto suindicato, col metodo della candela vergine.

L'incanto sarà aperto sul ridotto prezzo di L. 66.234, fe me restando tutte le condizioni comprese nel primo avviso d'asta.

Qualora nessuno si presenterà all'incanto, il sig. Messina Antonino fu Antonino rimarrà definitivo aggiudicatario.

Acireale, 24 marzo 1923.

Visto: per il sindaco
S. Lione.

Il segretario capo
E. Sergi.

12490 — A pagamento.

Municipio di Teulada

Avviso di secondo incanto

Essendo oggi andato deserto il primo incanto per l'appalto dei lavori di costruzione del pubblico acquedotto,

SI AVVERTE

che nel giorno 14 aprile 1923, alle ore 11, si terrà in questo Comune il secondo esperimento d'asta pei lavori giudicati sulla base di L. 891.681.51 avvertendo che basterà anno per l'aggiudicazione provvisoria un solo concorrente ed una sola offerta non inferiore alle L. 1000.

Cauzione provvisoria L. 20.000.

Documenti come prescritti dai capitolati generale e speciale

Le altre condizioni che sono quelle fissate del precedente avviso d'asta in data 2 corrente sono visibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Teulada, 27 marzo 1923.

Il sindaco
Carosi.

12491 — A pagamento.

COMUNE DI BITONTO

APPALTO
per la manutenzione quinquennale delle strade comunali

AVVISO
per ribasso di ventesimo

A seguito dell'incanto tenutosi in questo ufficio comunale, in data odierna, in conformità dell'avviso d'asta del 13 corr. mese, l'appalto per la manutenzione delle strade comunali è stato provvisoriamente aggiudicato come appresso:

Lotto 1, per L. 4423 sul prezzo d'asta di L. 4467.75.
Lotto 3, per L. 4343,20 sul prezzo d'asta di L. 4387,10.
Lotto 4, per L. 1277.10 sul prezzo d'asta di L. 1290.

Il termine utile per presentare offerte in diminuzione del ventesimo scade alle ore 10 del giorno 13 aprile p. v.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si procederà ad un nuovo definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta nel giorno che sarà indicato con apposito avviso.

Non presentandosi alcuna offerta in grado di ventesimo, l'appalto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio per la somma su indicata.

Bitonto, 28 marzo 1923.

Il segretario capo
M. Rapio.

12492 — A pagamento.

Municipio di Casoria

Appalto dei lavori di completamento dell'edificio scolastico del capoluogo

AVVISO D'ASTA

Secondo esperimento

Il giorno 16 aprile 1923, alle ore 11, in Casoria, nell'aula del Consiglio comunale, ed a seguito della deserzione del primo esperimento avvenuta nel giorno 26 marzo volgente, avranno luogo novellamente gli incanti, col sistema della candela vergine, per l'appalto dei lavori di completamento dell'edificio scolastico del capoluogo preventivati in L. 1,304,124.39 a base di asta, come dal progetto e corrispondente capitolato di appalto aggiornati in data 1° dicembre 1921 dall'ufficio tecnico comunale, deliberati dal Consiglio comunale nella seduta 4 dicembre 1921 col provvedimento sotto il n. 110, ed approvati dall'ufficio del Genio civile in data 26 maggio 1922 col n. 4277.

I pagamenti verranno effettuati in base alle norme del capitolato di appalto e dal corrispondente prestito da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti.

Per essere ammessi alla gara occorre esibire:

a) certificato di moralità rilasciato in data posteriore al presente avviso dal sindaco del domicilio del concorrente;

b certificato di idoneità rilasciato da un ingegnere direttore del Genio civile;

c) ricevuta della tesoreria comunale del versamento della cauzione provvisoria nella misura del cinque per cento della somma preventivata pei lavori da eseguirsi, cioè in L. 65 000 e di L. 5000 in conto spese, salvo, per queste ultime, il conteggio finale;

d) dichiarazione per iscritto con cui si asserisce dal concorrente di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori suddetti, e di accettarli, giusta il progetto stesso e le condizioni di asta, e di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali dell'opera, di aver giudicato singolarmente i prezzi unitari riconoscendoli nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per proporsi.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendono partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento approvato col R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nella segreteria comunale almeno 24 ore prima della gara fissata:

1° l'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi, e l'ultimo bilancio;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato di idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nello appalto di cui trattasi, e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art 47 del regolamento;

6° copia autentica della deliberazione da parte della competente e legale rappresentanza della Cooperativa o del Consorzio di volere assumere il lavoro in appalto, colla dichiarazione di cui alla lettera *D*) del presente avviso d'asta, e di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alle lettere *A*) e *B*) del presente avviso riferentesi alla persona nominata quale direttore dei lavori;

8° la ricevuta dell'eseguito deposito presso la tesoreria comunale della somma di L. 4000 a rimborso delle spese d'asta e diritti relativi, salvo conteggio finale.

La Giunta comunale decide inappellabilmente sull'ammissione o meno delle Cooperative e dei Consorzi a mente del citato articolo 43 del citato regolamento 12 febbraio 1911, n. 278.

Le offerte di ribasso dovranno essere non inferiori a cent. 50, od a multipli di cent. 50 per ogni 100 lire di effettivo lavoro da eseguirsi.

L'aggiudicazione avrà luogo anche con un solo concorrente.

Fermo restando per l'aggiudicatario l'obbligo dell'esp'etamento dei lavori appaltati nel termine fissato dal capitolato d'appalto. l'inizio dei lavori verrà determinato dall'Amministrazione comunale e appaltante, e cioè dopo ultimati e collaudati quelli concernenti le fondazioni del costruendo edificio scolastico già appaltati e tuttora in corso di esecuzione cons guentemente, qualunque ritardo, dovuto alla causa di cui innanzi, nell'inizio de la esecuzione dei lavori appaltanti, oggetto del presente avviso di asta, non potrà mai, e comunque essere eccepito dall'impresa assumente come motivo di danno producente eventuale domanda di maggiori o straordinari compensi a favore della detta impresa, che, per converso, nell'assumere l'appalto ripetuto s'intenderà avere esplicitamente e tassativamente rinunziato alla detta eventuale eccezione, e relativa domanda.

Tutti gli atti relativi al presente appalto sono visibili nella segreteria comunale ogni giorno dalle ore 9 alle 14.

Casoria, 30 marzo 1923.

Il segretario capo del Comune
Michele Aulicino.

Visto: Il sindaco
comm. dott. Domenico Ferone.

12499 — A pagamento.

R. PREFETTURA
della provincia di Belluno

RETTIFICA

dell'avviso 13 marzo 1923 di unico e definitivo incanto per l'appalto del servizio di trasporto degli effetti postali in Belluno

Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel succitato avviso d'asta, in quart'ultimo capoverso dello stesso viene rettificato come segue:

A garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi, l'accollatario all'atto della stipulazione del contratto dovrà versare in numerario nella Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5000 vincolandola a favore dell'Amministrazione delle Poste, oppure dovrà vincolare tanti titoli di Stato per eguale valore nominale di L. 5000.

Belluno, 27 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto ai contratti
dott. Cornelio Meneguzzer.

12501 — A credito.

R. UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI VERONA

La Società idroelettrica « La Lucense », di Lugo di Grezzana (Verona), ha, in data 13 marzo 1923, presentato domanda per utilizzazione di mod. 0.30 d'acqua derivati in parte da Vaio « Spionca », in comune di Prun, località Giare, ed in parte raccolte dalla sorgente « Saletti », pure in comune di Prun, con restituzione nel fossetto Rial, in comune di Grezzana, per produzione di forza motrice.

L'ingegnere capo.

12447 — A pagamento

OSPEDALE MAGGIORE DI NOVARA
Beni da affittare

AVVISO D'ASTA

Giovedì 19 aprile 1923, alle ore 10, presso l'Amministrazione ospitaliera, avrà luogo l'incanto pubblico, col sistema della estinzione naturale della candela vergine, per l'affitto novennale, a partire dal San Martino 11 novembre 1924, del podere denominato « Luserta », situato nei territori di Trecate e dell'Ariotta, circondario di Novara, della superficie in catasto di pertiche 1255.9,5, pari ad are 8216,73.

L'aggiudicazione provvisoria seguirà in capo a chi avrà fatta la migliore offerta in aumento al canone attribuito al predetto podere, in L. 55.000 ed alle condizioni di capitolato.

Deposito per essere ammessi alla gara L. 15.000.

Tempo utile per le offerte di ulteriore aumento in grado di ventesimo ore 10 del giorno di lunedì 7 maggio prossimo venturo.

Tutte le spese di incanto e di successivo contratto sono a carico dell'affittuario.

Novara, 27 marzo 1923.

Per l'Amministrazione
Achille Viganotti
segretario.

12496 — A pagamento.

AVVISO

Ufficio del Genio civile di Porto Maurizio

La Ditta Lupi Raffaele fu Raffaele, Lupi Gerolamo fu Raffaele, Lupi G. B. fu Stefano e Soleri Gerolamo fu Gerolamo ha chiesto il riconoscimento del diritto di derivare mod. 1.50 d'acqua dal torrente A mea, con presa e restituzione in regione Lunaire del territorio del comune di Bussana, per sviluppare, con tre salti di m. 16,30 complessivi, la potenza nominale di HP 32,60 per l'azionamento di un gruppo di molini di sua proprietà.

La stessa Ditta domanda di aumentare a m. 31.20 il salto usufruito e quindi a HP 62 40 la potenza teorica sviluppata, e di deriva e dello stesso torrente, in corrispondenza dello scarico della preesistente derivazio e, mod. 0,12 d'acqua, da utilizzarsi a scopo irriguo in territorio dello stesso comune di Bussana.

Porto Maurizio, 23 marzo 1923.

L'ingegnere reggente
Bertotti.

12346 — A pagamento

(2ª pubblicazione).

SI FA NOTO

che il sottoscritto Cavotta Michele fu F.sco Paolo, dimorante a Foggia in via Cairoli n. 66, ha disperso una cartella di anticipazione su titol distinta col numero 46 rilasciata dal Banco di Napoli succursale di Foggia il 6 marzo 1922 intestata al sottoscritto con un deposito iniziale di L. 22 .00 capitale nominale buoni del tesoro ordinari annuali e con debito in prima linea di L. 21.150.

Si diffida a chiunque l'avesse rinvenuta a volerla consegnare all'interessato essendo in corso presso la detta succursale del Banco di Napoli le pratiche per ottenere il duplicato.

Foggia, 9 marzo 1923.

Michele Cavotta fu F.sco Paolo.

11928 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

SI RENDE NOTO

che il tribunale di Pordenone con provvedimento odierno numero 216 ordinò che siano assunte informazioni sul conto del nominato Carniel Valentino fu Antonio e fu Raffin Antonia, il quale nel 1909 abbandonava il suo paese natio di Cordenons per recarsi in America del Sud e da quell'epoca non diede più notizie di sè.

Pordenone, 23 marzo 1923.

avv. Guido Rosso.

12421 — A credito - Art. 244 C.

AVVISO

Si denunzia la dispersione della cartella di pegno del Banco di Napoli del 17 maggio 1921, numero 54375, in testa all'avv. Stefano Cione di Domenico, contenente anticipazione di L. 12.400 su L. 20 000 nominali consolidato 5 %, con diffida all'ignoto detentore di esibirla nel sottoindicato domicilio entro due mesi da oggi, trascorso il quale termine, sarà richiesto il duplicato della cartella a norma dell'articolo 140 regolamento del Banco di Napoli

Napoli, 28 marzo 1923.

Avv. Stefano Cione
Rett filo. 22 - Napoli.

12488 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Ad istanza dei sigg. Tasselli Gaetano, Silvio Giuseppa in Ravajoli, Emilia in Contarini, Giovanni, Antonio, don Valerio e Angela di fu Serafino domiciliati elettivamente in Ravenna presso il sottoscritto procuratore.

Si rende noto

che il R. tribunale di Ravenna con sentenza 13 febbraio 1923 ha dichiarato l'assenza di Tasselli Carlo fu Serafino e fu Rambelli Luigia nato in comune di Bagnacavallo frazione Abbadesse il 28 ottobre 1871.

avv. Eugenio Fagnocchi.

12431 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente — *Dario Peruzy*, direttore. — Tipografia delle Mantellate.